

SCHEMA DI PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Provvedimenti afferenti l'acquisto di una quota di partecipazione nella società denominata "Società Risorse Spa" finalizzato al successivo affidamento della riscossione coattiva delle entrate comunali.

Visti e richiamati:

- il Decreto legislativo 19.08.2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), in particolare gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 16 e 20;
- il Decreto legislativo 18.04.2016, n. 50 (Codice degli Appalti), in particolare gli artt. 5 e 192;
- il Decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), in particolare l'art. 52;

Visto il vigente regolamento generale delle entrate comunali, come da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 15.02.2018, che, in tema di riscossione coattiva, prevede la possibilità di utilizzare gli strumenti del ruolo esattoriale, previsto dal D.p.r. 602/1973, e dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto n. 639/1910;

Considerato che con delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 29.09.2017, a decorrere dal 1° luglio 2017, è stata affidata la riscossione coattiva delle entrate comunali al neo costituito soggetto nazionale, denominato "Agenzia delle entrate - Riscossione";

Considerato che l'art. 52 del citato D.Lgs. n. 446/97, disciplinando la potestà regolamentare generale delle province e dei comuni in materia di entrate proprie, anche tributarie, al comma 5 dispone che gli enti locali possono "*affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate*", fermo restando che le relative attività devono essere affidate "*nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali*" e che l'affidamento debba avvenire in favore di soggetti rientranti nelle categorie indicate nello stesso comma 5;

Preso atto che le modalità di gestione della riscossione coattiva delle entrate locali, oltre all'affidamento al soggetto nazionale della riscossione, possono così sinteticamente riassumersi:

1. gestione diretta del servizio da parte del comune (internalizzazione del servizio);
2. affidamento a terzi, tra cui:
 - a) individuazione di un soggetto privato iscritto all'Albo dei concessionari ex art. 53 del D.lgs. n. 446/97, previamente individuato mediante procedura di evidenza pubblica, di cui agli artt. 164 e seguenti del D.Lgs. 50/2016;
 - b) affidamento diretto (senza gara) in house providing a società interamente pubblica al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 16 del D.Lgs. 175/2016 e dagli artt. 5 e 192 del D.Lgs. 50/2016;
 - c) affidamento a società mista pubblico - privata, con socio appaltatore individuato con gara, di cui all'art. 17 D.Lgs. 175/2016;

Richiamato il Documento unico di programmazione per il triennio 2019/2021 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 dell'01.10.2018, con cui si poneva quale obiettivo strategico l'eventuale modifica o integrazione dell'attuale sistema di gestione della riscossione coattiva prevedendo, ove ne ricorressero i presupposti, l'affidamento diretto alla "Società Risorse S.p.A." (di seguito, per brevità indicata con "So.Ri. SpA"), società a totale partecipazione pubblica costituita dai Comuni di Prato, Carmignano e Montemurlo;

Dato atto che, in sede di affidamento in house di un servizio o di una funzione a società pubblica, si rende necessaria la verifica della coerenza dell'atto deliberativo alle vigenti norme in tema di partecipazione pubblica nelle società, di cui al D.Lgs. n. 175/2016, e di affidamenti diretti, di cui al D.Lgs. n. 50/2016 ;

Tenuto conto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 152 dell'08.10.2018 è stata richiesta agli uffici competenti in materia la redazione di un'analisi tecnica sulla fattibilità, anche economica, dell'obiettivo strategico cui sopra;

Preso atto della relazione tecnica depositata in data 27.11.2018 (prot. n. 65887/2018), completa di n. 3 (tre) allegati, tra cui l'analisi comparativa di congruità economica dell'offerta di So.Ri. SpA rispetto alle diverse ed alternative modalità organizzative di gestione della riscossione coattiva delle entrate comunali;

Vista e richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 195 del 12.12.2018 con cui, vista la sopra richiamata relazione tecnica, è stato preso atto:

- della natura di funzione amministrativa della riscossione delle entrate, anziché di servizio pubblico locale, dal momento che è evidente la strumentalità del servizio rispetto ai bisogni dell'amministrazione locale piuttosto che al soddisfacimento, in via immediata, delle esigenze della collettività;
- dell'andamento della riscossione dei ruoli affidati all'Agente nazionale della riscossione nell'intervallo temporale dal 2015 al 2017, relativamente alle diverse tipologie di entrate comunali, di poco superiore al 10%;
- della possibilità di utilizzare l'ingiunzione di pagamento ex Regio Decreto n. 639/1910 quale strumento della riscossione coattiva delle entrate locali alternativo al ruolo esattoriale, in quanto quest'ultimo di esclusiva prerogativa dell'Agente nazionale;
- della congruità della valutazione economica dell'offerta di So.Ri. (allegato A della relazione tecnica, che qui si richiama integralmente e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, come Allegato 1);
- della modalità e forma per la consultazione pubblica del presente schema di atto deliberativo;
- della compatibilità dell'operazione strategica descritta con l'attuale quadro normativo in materia di partecipazione in società pubbliche e di appalti pubblici, nonché del successivo affidamento diretto del servizio/funzione, e della congruità economica dell'operazione descritta;

Dato atto che è stato richiesto un parere consultivo ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 287/1990 sul rispetto delle norme sul mercato e la concorrenza all'Autorità di Garanzia;

Preso atto della risposta pervenuta per PEC in data 18.01.2018 con cui si rinvia al parere definitivo che sarà rilasciato successivamente all'approvazione del presente atto deliberativo ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del D.lgs. 175/2016;

Considerato che la scelta della forma di gestione della riscossione coattiva delle entrate comunali, da effettuarsi nell'ambito delle opzioni consentite dal quadro di riferimento di cui all'art. 52 del D.lgs. 446/97, deve tenere conto degli obiettivi che il Comune intende perseguire, tra cui: l'efficacia del servizio in termini di maggior grado di riscossione; un maggior controllo dell'iter della riscossione rispetto alla gestione dell'Agente nazionale;

Valutati i possibili benefici e i problemi che possono sorgere per ciascuna forma di gestione della riscossione coattiva prevista dalla legge:

A) l'internalizzazione del servizio se da un lato può forse ritenersi il sistema migliore per assicurare una maggiore efficienza del sistema di riscossione dell'ente, dal momento che sarebbe possibile riunire all'interno della struttura la fase dell'accertamento con quella della riscossione, presumibilmente ottenendo significativi risultati, anche in termini di immediata e pronta rendicontazione degli incassi, tuttavia nel caso specifico incontra alcuni problemi organizzativi che risultano di difficile superamento almeno nel breve periodo. Tra questi: l'attuale dotazione organica del Comune, i consistenti investimenti in termini di formazione del personale addetto, la prescrizione dei termini per la riscossione di diverse entrate dell'ente il cui iter dovrà essere obbligatoriamente avviato nell'anno;

B) l'affidamento a terzi potrebbe garantire maggiori vantaggi rispetto alla riscossione a mezzo ruolo, tra cui: una gestione più organica delle entrate affidate, attraverso un'impostazione basata sui soggetti creditori che permetta di riunire gli atti e le procedure emessi a carico dello

stesso contribuente, con riduzione di tempi e costi; la possibilità, non presente nel rapporto con AdER, di rendere certe e verificabili tutte le attività di riscossione coattiva effettuate nel corso delle attività stesse e non solo a posteriori e con tempi di controllo per cui sono previsti tempi lunghissimi; l'opportunità di introdurre efficaci procedure di gestione dei contribuenti (rateizzazioni, procedure di ricerca ed emersione dell'evasione, attività di sollecito bonario, attività extragiudiziali), in grado di aumentare il grado di riscossione e di compliance dell'utenza; la possibilità di ottenere maggiore regolarità ed efficacia dei metodi di notifica e consegna degli atti, mediante l'utilizzo di messi notificatori dedicati e di procedure di consegna postale adeguate ai tempi ed a costi minori per l'amministrazione;

Dato atto che rientrano in quest'ultima forma di gestione sia l'affidamento a soggetti privati individuati mediante gara ad evidenza pubblica, sia l'affidamento a società pubblica in house providing, che l'affidamento a società mista pubblico-privata;

Ritenuto che l'affidamento in house della riscossione coattiva delle entrate, attività di per sé delicata, a società a totale partecipazione pubblica sia quello più rispondente alle esigenze dell'Amministrazione comunale poiché concilia gli aspetti positivi della gestione esterna della riscossione, per cui è presumibile un maggior grado di efficacia dei risultati, con quelli propri di un maggior controllo pubblico sull'attività esercitata, tra cui il potere di indirizzo sulla gestione e rendicontazione del servizio;

Vista la proposta tecnico-economica di So.Ri. Spa del 31.10.2018, acquisita al protocollo generale del Comune in data 02.11.2018 (n. 61419/2018);

Preso atto che So.Ri. dispone al suo interno delle competenze e delle risorse necessarie, proprie ed avvalendosi di terzi, per garantire il servizio che sarà affidato secondo efficacia, efficienza, economicità e sostenibilità finanziaria;

Dato atto che, al fine di valutare la congruità economica dell'offerta di So.ri., è stata effettuata una comparazione ragionata con una diversa offerta economica di una società privata operante nel settore e con i risultati, in termini di percentuale di aggio e costi, di n. 5 (cinque) gare ad evidenza pubblica bandite da Amministrazioni locali, di dimensioni territoriali e come numerosità di popolazione simili al Comune di Quarrata, situate nel centro-nord Italia;

Considerato che, a seguito dell'analisi comparativa svolta tra le varie soluzioni gestionali individuate, tra le diverse offerte economiche pervenute e tenendo conto dei risultati di gare pubbliche espletate da altre Amministrazioni locali, con richiamata deliberazione della Giunta Comunale n. 195 del 12.12.2018, è stata ritenuta la forma di gestione che meglio soddisfa le esigenze del Comune di Quarrata quella dell'affidamento in house alla So.Ri. SpA;

Dato atto che So.Ri. è attualmente affidataria diretta del servizio di accertamento e riscossione delle entrate dei comuni soci e presenta i seguenti dati di bilancio relativi all'ultimo triennio:

| Anni | tot. Attivo | tot. Ricavi | tot. Patrimonio netto |
|-------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| 2017 | 4.556.643 | 3.879.125 | 1.246.339 |
| 2016 | 4.568.408 | 4.108.117 | 1.105.079 |
| 2015 | 4.254.035 | 3.973.830 | 1.076.962 |

Considerato che, con riferimento alla convenienza economica ed alla sostenibilità finanziaria dell'affidamento in house providing della riscossione coattiva a So.ri. Spa, in luogo dell'attuale forma di gestione e delle altre ammesse dalla legge, tra cui il ricorso al mercato, si rinvia alla richiamata deliberazione di Giunta comunale n. 195/2018 e alla relazione tecnica allegata, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto che l'ente abbia attentamente valutato la più opportuna destinazione delle citate risorse pubbliche rispetto a tutte le forme alternative di gestione della funzione pubblica;

Dato atto, in termini di economicità, che i bilanci di esercizio annuali di So.Ri. S.p.A. evidenziano una situazione positiva, dal punto di vista reddituale (equilibrio di ricavi, costi,

marginari intermedi e contenuto risultato economico), della liquidità (capacità di fronteggiare gli impegni finanziari di breve con le relative disponibilità, della solidità patrimoniale (equilibrio tra immobilizzazioni tecniche della società, patrimonio netto e mezzi finanziari di terzi a medio - lungo termine);

Dato atto che, per la fattispecie in questione, non trattandosi di servizio pubblico locale non ricorrono i presupposti per la redazione della relazione di cui all'art. 34, c.20 del D.L. 179/2012;

Considerato che l'intervento finanziario collegato all'affidamento in oggetto è compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, anche perchè l'importo previsto a titolo di corrispettivo della Società per lo svolgimento del servizio affidato, nei tre esercizi finanziari successivi all'affidamento, non sarà superiore ai 200.000 euro previsti dal Regolamento UE n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

Dato atto che, sempre in materia di aiuti di Stato, l'ente, al pari degli altri enti soci, non erogherà altre risorse alla Società oltre al suddetto corrispettivo;

Considerato che l'affidamento in house risulta compatibile anche con le norme sulla tutela della concorrenza e del mercato, seppur consapevoli della possibilità di intervento parte dell'Autorità di Garanzia del mercato e della concorrenza ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 175/2016;

Richiamate le deliberazioni dei Consigli comunali di Prato (n. 84 del 29.11.2018) e Montemurlo (n. 88 del 20.12.2018), con cui è stata approvata la modifica dello statuto della Società Sori Spa (art.5 "Capitale"), per adeguarlo alle variazioni dovute per il futuro ingresso nella compagine sociale del Comune di Quarrata, e con cui è stata manifestata espressamente la rinuncia all'esercizio del diritto di opzione sulle azioni di nuova emissione, in esecuzione dell'art. 8 dello Statuto;

Preso atto dell'iter in corso di approvazione della suddetta deliberazione da parte del Comune di Carmignano che dovrà essere comunque completato prima dell'approvazione del presente provvedimento;

Ritenuto, per tutto quanto sopra espresso, di aderire alla società denominata So.Ri. Spa, con sede legale in Prato, Piazza San Francesco n. 2, c.f. e p.iva 01907590978, acquisendo, in sede di aumento di capitale riservato che sarà deliberato dall'Assemblea straordinaria della società, n. 1.000 azioni ordinarie con valore unitario di 10 euro, per complessivi 10.000 euro, corrispondente all'1,87% del nuovo capitale sociale;

Dato atto che l'impegno finanziario per l'acquisto delle azioni e per il corrispettivo annuale da erogare alla Società, troverà opportuna copertura finanziaria nel capitolo del bilancio di previsione per il periodo 2019/2021 in corso di approvazione;

Dato atto che lo schema del presente atto deliberativo è stato sottoposto alle forme di consultazione pubblica previste dal comma 2 dell'art. 5 del D.lgs. 175/2016;

Che, a tal riguardo, lo schema di atto deliberativo è stato pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet del Comune di Quarrata *dalal*;

Dato atto che alla scadenza del periodo di pubblicazione previsto *non sono pervenute osservazioni in merito/sono pervenute le seguenti osservazioni...*;

Considerato che, dall'analisi amministrativa svolta, risulta la sussistenza in capo a So.Ri. dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo e dalle norme vigenti in materia di affidamento in house dal D.Lgs. 175/2016 e dal D.lgs. 50/2016: a) la partecipazione al capitale sociale di So.Ri. è interamente pubblica; b) il fatturato dell'ultimo bilancio approvato dalla Società è stato ottenuto integralmente dallo svolgimento di servizi direttamente affidati dagli enti soci; c) ogni singolo ente socio può esercitare su So.Ri. il controllo analogo in virtù delle previsioni statutarie, dello schema di patto parasociale (il cui iter di approvazione è in corso di definizione) e del contratto di servizio standard sottoscritto da ciascun ente socio con la Società; d) lo statuto risulta aggiornato con le disposizioni di cui al D.lgs. 175/2016;

Considerato che So.RI. è iscritta nell'Elenco nazionale delle amministrazioni affidanti in house, come previsto dalla determinazione ANAC n. 235 del 15/02/2017 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 61 del 14 marzo 2017) con cui sono state approvate le Linee guida

n. 7 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Dato atto che, a legislazione vigente, le caratteristiche di So.Ri. e dell'affidamento della funzione della riscossione come descritto nel presente provvedimento, conducono all'ipotesi di mantenimento della partecipazione nella società in sede di revisione periodica delle partecipazioni societarie ex art. 20 D.Lgs. 175/2016;

Preso atto che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20, c.2 D.Lgs. 175/2016:

- quanto ad *"a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4"*, So.Ri. eserciterà una funzione amministrativa propria dell'ente, quale la riscossione coattiva, indispensabile per l'erogazione dei servizi alla collettività;
- quanto a *"b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti"*, So.Ri. non rientra in detta casistica;
- quanto a *"c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali"*, la scelta dell'ente appare univoca e non sono detenute partecipazioni, dirette o indirette, in altre società che svolgono attività simili;
- quanto a *"d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a mezzo milione di euro"*, So.Ri. non rientra in detta casistica;
- quanto ad *"e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti"*, So.Ri. non rientra in detta casistica;
- quanto a *"f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento"*, in virtù dell'analisi compiuta sui documenti acquisiti So.Ri. opera nel rispetto dell'economicità della spesa; si vedano a tal proposito le conclusioni di cui all'allegato 1 del presente provvedimento;
- quanto a *"g) alla necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4"*, non ricorrono i presupposti;

Visti in allegato alla presente deliberazione, di cui ne formano parte integrante e sostanziale:

- l'analisi comparativa e di congruità economica dell'affidamento diretto della riscossione coattiva delle entrate comunali a So.Ri. Spa, l'analisi per indici di bilancio delle principali voci economiche e patrimoniali degli ultimi tre esercizi e il prospetto di acquisto della quota di partecipazione (il Comune di Quarrata diverrà socio di So.Ri. prima della data di decorrenza dell'affidamento del servizio) in sede di aumento di capitale sociale riservato che sarà deliberato dall'Assemblea straordinaria della Società, allegato 1;
- lo Statuto di So.Ri. S.p.A., allegato 2;
- lo schema di Patto parasociale tra i soci di So.Ri. Spa per l'esercizio del controllo analogo congiunto, allegato 3;
- lo schema di contratto di servizio che sarà sottoscritto tra il Comune di Quarrata e So.Ri. Spa, allegato 4;

Ritenuto opportuno dare mandato al Sindaco di acquistare la partecipazione in So.Ri. e di sottoscrivere lo schema di contratto di servizio tra il Comune di Quarrata e la Società, nel rispetto degli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale con il presente atto;

Acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei conti, *rilasciato in data.....*, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il parere favorevole dei Responsabili di Servizio in merito alla regolarità tecnica e contabile, rilasciati ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, allegati al presente atto di cui ne formano parte integrante e sostanziale;

Visto il Documento Unico di programmazione 2019/2021;

Visto il bilancio di previsione 2019-2021/Dato atto che il bilancio di previsione 2019/2021 è in corso di approvazione e conterrà la copertura finanziaria per l'acquisto della partecipazione in

So.Ri. e per il corrispettivo annuale dovuto per lo svolgimento del servizio che sarà determinato in base ai volumi riscossi;

Viste le motivazioni esposte in premessa;

DELIBERA

- 1) di approvare le premesse del presente provvedimento che qui si richiamano integralmente;
- 2) di prendere atto del quadro normativo nazionale di riferimento in materia di riscossione coattiva delle entrate locali, le quali possono essere sinteticamente individuate in: a) internalizzazione del servizio; b) affidamento del servizio a terzi (a società interamente pubblica in house providing; a società mista con socio privato, individuato mediante procedura di evidenza pubblica; a soggetto privato iscritto all'Albo ex art. 53, D.lgs. n. 446/97, individuato mediante procedura di evidenza pubblica); c) affidamento al soggetto nazionale della riscossione, denominato "Agenzia delle entrate - riscossione", attuale affidatario della riscossione coattiva delle entrate per il Comune di Quarrata;
- 3) di fare propria l'analisi comparativa e di congruità economica approvata dalla Giunta comunale con deliberazione n. 195 del 12.12.2018 della proposta tecnico-economica della società a totale partecipazione pubblica Società Risorse Spa (di seguito per brevità So.Ri.), c.f. e p.iva 01907590978, con sede in Prato, Piazza San Francesco n. 2, rispetto alle altre forme alternative di gestione del servizio di riscossione coattiva delle entrate descritte nell'allegato 1 al presente provvedimento di cui ne è parte integrante e sostanziale;
- 4) di approvare l'opzione gestionale dell'affidamento in concessione in house della riscossione coattiva delle entrate comunali a So.Ri. per i motivi richiamati ed argomentati nelle premesse;
- 5) di prendere atto della coerenza dell'affidamento diretto a So.Ri. rispetto alle previsioni normative di cui ai Decreti legislativi n. 175/2016, in tema di partecipazioni pubbliche in società, e n. 50/2016, in tema di appalti pubblici;
- 6) di prendere atto della sussistenza in capo a So.Ri. Spa dei requisiti previsti per l'in-house providing dalla normativa comunitaria e nazionale;
- 7) di prendere atto della compatibilità dell'intervento finanziario sotteso all'operazione descritta con le norme dei trattati europei e con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato;
- 8) di prendere atto dell'avvenuta consultazione pubblica dello schema della presente deliberazione che è stata pubblicata sul sito internet del Comune di Quarrata nella Sezione Amministrazione trasparente per 15 (quindici) giorni consecutivi *dalal*;
- 9) di prendere atto che alla scadenza del periodo di pubblicazione previsto *non sono pervenute osservazioni in merito/sono pervenute le seguenti osservazioni...*;
- 10) di prendere atto della compatibilità dell'intervento rispetto alle norme sulla tutela del mercato e della concorrenza, consapevoli dell'esercizio dei poteri di intervento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato previsti dall'art. 5 del D.lgs. 175/2016;
- 11) di prendere atto delle modifiche statutarie di So.Ri. già approvate dai Comuni di Prato e Montemurlo, rispettivamente con deliberazioni consiliari n. 84 del 29.11.2018 e n. 88 del 20.12.2018;
- 12) di aderire all'aumento di capitale riservato che sarà deliberato dall'Assemblea straordinaria di So.Ri. Spa mediante l'acquisto di n. 1.000 azioni ordinarie, di valore unitario di 10 euro ciascuna, per complessivi 10.000 euro, pari all'1,87% del nuovo capitale sociale così deliberato, previo completamento dell'iter di approvazione delle modifiche statutarie della società da parte del Comune di Carmignano, in corso di definizione alla data di redazione del presente provvedimento;
- 13) di prendere atto della copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2019/2021, in corso di approvazione, dell'acquisto della partecipazione in So.Ri., nonché del

corrispettivo annuale dovuto per lo svolgimento del servizio che sarà determinato in base ai volumi riscossi; di prevedere nel bilancio di previsione 2019/2021, in corso di approvazione, la copertura finanziaria per l'acquisto della partecipazione in So.Ri., nonché del corrispettivo annuale dovuto per lo svolgimento del servizio che sarà determinato in base ai volumi riscossi);

- 14) di prendere atto dell'iscrizione di So.Ri. Spa nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, in attuazione alle Linee guida ANAC n. 7 e al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- 15) di dare atto che la partecipazione del Comune di Quarrata in So.RI., a legislazione vigente, è coerente ai criteri previsti per il mantenimento della partecipazione in sede di revisione periodica annuale ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016;
- 16) di prendere atto dello Statuto di So.Ri., dello schema di patti parasociali e dello schema di contratto di servizio che sarà sottoscritto tra il Comune di Quarrata e So.Ri. Spa, che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento come allegati 2, 3 e 4;
- 17) di dare mandato al Sindaco, o ai soggetti all'uopo delegati, all'acquisto delle azioni di So.Ri. e alla sottoscrizione del contratto di servizio nel rispetto degli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale con il presente atto;
- 18) di approvare l'affidamento diretto in concessione a So.Ri. Spa dell'esercizio della funzione di riscossione coattiva delle entrate comunali, siano esse di natura tributaria, che patrimoniale;
- 21) di disporre l'invio della presente deliberazione, e degli allegati che ne sono parte integrante e sostanziale, alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti della Toscana ed all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
- 22) di disporre l'invio della presente della deliberazione a So.Ri. Spa e ai comuni soci;
- 23) di disporre l'immediata pubblicazione della presente deliberazione e degli allegati sul sito internet del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente".

Inoltre, ricorrendone l'urgenza,

DELIBERA

di dichiarare, con votazione separata espressa, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, D.lgs. 267/2000, al fine di consentire al Comune di sottoscrivere il contratto di servizio con la società nel più breve tempo possibile per non pregiudicare la riscossione delle entrate.



COMUNE DI QUARRATA
Area Risorse

**ANALISI SULLA FATTIBILITA' TECNICA
DELLA MODIFICA DELL'ATTUALE SISTEMA DELLA RISCOSSIONE COATTIVA
DELLE ENTRATE COMUNALI: L'ADESIONE A "So.Ri. SpA".**

L'Amministrazione Comunale di Quarrata sta valutando l'opportunità strategica di ricorrere a modalità alternative (o comunque integrative) rispetto al ruolo esattoriale per la riscossione coattiva delle entrate proprie, sia di quelle tributarie, che patrimoniali.

A tal proposito, con atto deliberativo di Giunta Comunale n. 152 dell'08.10.2018, ci è stato chiesto di redigere un'analisi sulla fattibilità tecnica delle diverse forme di gestione della riscossione coattiva alternative al ruolo, con particolare attenzione all'indirizzo espresso dal Consiglio comunale¹ circa l'affidamento della riscossione coattiva delle entrate comunali ad una società a totale partecipazione pubblica (nel caso specifico, è stata individuata quale soggetto pubblico esistente la "Società Risorse S.p.A" di Prato - di seguito indicata con "So.Ri.").

Per quanto di competenza, ed esclusivamente nei limiti di quanto richiesto, depositiamo la presente relazione comprensiva:

- A) dell'inquadramento giuridico della riscossione locale;
- B) del quadro normativo attuale in materia di riscossione coattiva per gli enti locali;
- C) della ricognizione dell'andamento dei ruoli affidati all'Agente nazionale della riscossione nell'ultimo triennio (anni 2015/2017);
- D) della ricostruzione normativa in tema di partecipazioni pubbliche in società di capitali e di affidamento diretto in-house a società pubblica;
- E) dell'analisi di congruità dell'offerta economica di "So.Ri.", in attuazione dell'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016.

La relazione è stata redatta sulla base delle norme vigenti al 18.11.2018 e sui dati contabili rilevati a tale data.

¹ In sede di approvazione del Documento unico di programmazione per il periodo 2019/2021 (deliberazione di Consiglio comunale n. 82 del 01.10.2018).



COMUNE DI QUARRATA
Area Risorse

A) La riscossione locale: “servizio pubblico locale” o “esercizio di funzione pubblica”?

In primo luogo, è stato necessario approfondire la questione se la riscossione locale debba definirsi o meno “servizio pubblico locale”; ciò non è di poco conto, dal momento che, qualora ne fossero individuati i presupposti, l'affidamento del servizio (e del relativo modello di gestione) dovrebbe dare conto «...delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta... (imponendo) ... un dettagliato e più aggravato onere motivazionale, subordinando la legittimità della scelta della concreta modalità di gestione dei servizi pubblici locali proprio alla redazione di un'apposita relazione che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma dell'affidamento prescelta e che definisca i contenuti specifici degli obblighi del servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste», secondo quanto previsto dall'art. 34, comma 20, D.l. n. 179/2012, convertito in Legge 17.12.2012, n. 221.

La nozione di servizio pubblico è di difficile perimetrazione.

Per comprendere la difficoltà interpretativa della qualificazione dell'accertamento e della riscossione locale, basti pensare che la Giurisprudenza ha espresso orientamenti discordanti: favorevole al riconoscimento di servizio pubblico il Consiglio di Stato (n. 5284/2014), Tar Brescia (n. 827/11) e Tar Catania (n. 621/10); contraria, la Corte di Cassazione², secondo cui è servizio pubblico soltanto l'attività diretta a soddisfare in via immediata le esigenze della collettività indifferenziata degli utenti, e non anche quelle attività e quelle prestazioni di carattere strumentale rese al soggetto preposto al suo esercizio.

Guardando esclusivamente alla finalità dello stesso, dovremmo ricomprendere nella definizione di servizio pubblico qualsiasi attività – sia quella svolta da soggetti pubblici, sia quella posta in essere da soggetti privati – che sia finalizzata a perseguire un interesse per la collettività.

La dottrina, al fine di trovare un punto di equilibrio tra le varie interpretazioni, ha sviluppato una teoria (c.d. teoria mista) secondo cui è servizio pubblico quello svolto da un ente pubblico, o chi per esso per il tramite di una procedura di affidamento, che è destinato a soddisfare i bisogni di una cerchia, più o meno ampia, di utenti, fermo restando che la relativa titolarità sia comunque riservata all'amministrazione pubblica che assume il servizio entro i propri compiti istituzionali e provvede alla sua organizzazione.

Pertanto l'attività, che può essere gestita anche dal privato/concessionario senza che ciò incida sulla natura genuinamente pubblica del servizio, deve essere rivolta ai cittadini e deve essere svolta secondo canoni strutturali e funzionali di imprenditorialità.

Gli elementi per poter definire un servizio pubblico sono pertanto essenzialmente tre:

- a) imputabilità o titolarità del servizio pubblico all'amministrazione pubblica che ha istituito il servizio o alla quale lo stesso è stato assegnato dal legislatore che può, attraverso gli strumenti previsti per legge, affidarlo a terzi;
- b) finalità alle quali il servizio risponde, poichè riferito ad esigenze della collettività;
- c) presenza di un determinato tipo di organizzazione del servizio mirata ad assicurare determinate modalità di gestione.

² Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, 30 agosto 2006, n.17573.



COMUNE DI QUARRATA

Area Risorse

Delineata nei termini che precedono la nozione di servizio pubblico, gli interpreti si sono preoccupati anche di dare una definizione di servizio pubblico locale, quale attività economica, suscettibile di essere organizzata in forma di impresa, finalizzata alla soddisfazione di bisogni primari della collettività locale.

Si tratta, dunque, di quel complesso di prestazioni di interesse collettivo, riservate alla gestione degli enti locali, suscettibili di essere erogate non solo dalla stessa PA, ma anche da operatori privati, c.d. concessionari di servizi pubblici.

A norma dell'art. 112, primo comma del D.lgs. n. 267/00 (TUEL), *“Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”*.

A seconda del tipo di interesse perseguito, è possibile individuare, oltre ai servizi indispensabili:

(a) i servizi strumentali, intendendosi per tali le prestazioni eseguite nei confronti di uno o più settori o uffici dell'amministrazione che siano strumentali all'esercizio delle sue attività (si pensi alla pulizia delle sedi amministrative, alla manutenzione o riparazione dei beni dell'ufficio, per cui l'ente locale affida l'appalto attraverso un'apposita procedura di evidenza pubblica;

(b) i servizi finali, che sono i veri e propri servizi pubblici locali: intesi quali prestazioni indirizzate ai cittadini e volte al soddisfacimento dei loro bisogni, sia come individui (si pensi al servizio idrico o al trasporto pubblico).

Soffermandoci sulle modalità di gestione e affidamento di tali servizi, l'ordinamento nazionale conosce tre modalità di gestione ed affidamento:

- 1) l'esternalizzazione (o outsourcing): affidamento di prestazioni e servizi a soggetti selezionati con gara;
- 2) l'internalizzazione: produzione interamente in proprio, da parte della PA, delle prestazioni e dei servizi, anche attraverso lo strumento dell'in house providing, mediante l'affidamento diretto ad un soggetto che, seppur formalmente diverso dall'ente, ne costituisce sostanzialmente un diretto strumento operativo, laddove ricorrano - in capo a quest'ultimo - i requisiti: (a) della totale partecipazione pubblica, (b) del controllo analogo (quello che l'ente affidante esercita sui propri servizi) e (c) della realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della sua attività con l'ente o gli enti (soci) che la controllano³;
- 3) il partenariato pubblico-privato: l'affidamento a società a capitale misto attraverso lo strumento della gara a doppio oggetto.

A parere dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato (AGCM) sono definibili “servizi pubblici locali di rilevanza economica” tutti quelli *“aventi ad oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali con esclusione dei servizi sociali privi di carattere imprenditoriale”*.

³ L'art. 16, D.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di partecipazioni pubbliche) prevede che *“oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.”*



COMUNE DI QUARRATA
Area Risorse

Con specifico riferimento all'affidamento del servizio della riscossione delle entrate locali, la stessa autorità ha già sostenuto⁴ la **non riconducibilità** del servizio alla categoria dei servizi pubblici locali di rilevanza economica di cui all'art. 23-bis, D.l. n. 112/08, dal momento che è evidente la “*mera strumentalità*” del servizio ai bisogni dell'amministrazione locale, rispetto al soddisfacimento - in via immediata - delle esigenze della collettività (che come abbiamo visto sono carattere indispensabile per poter qualificare un servizio come “pubblico”).

A tal proposito si rileva che:

- l'Osservatorio dei servizi pubblici istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico (costituito in attuazione dell'art. 13, comma 25-bis, del D.l. n. 145/2013) qualifica come servizi pubblici esclusivamente il servizio idrico integrato, il trasporto pubblico locale e la gestione dei rifiuti urbani;
- il D.l. n. 193/2016 (rubricato “*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili*”, convertito con Legge n. 225/2016), qualifica espressamente la riscossione come “*funzione*”.

Per tutti questi motivi, l'affidamento della riscossione coattiva delle entrate locali è definibile come “esercizio di una funzione pubblica”, al pari di una **prestazione strumentale**⁵, non sussistendo i presupposti per l'applicazione delle disposizioni previste in materia di servizi pubblici locali, tra cui la relazione *ex art.* 34, D.l. n. 179/2012.

⁴ Si citano i pareri AGCM: AS 628/2009, AS 655/2009, AS 799/2009, AS 707/2010.

⁵ Tar Toscana, n. 377/11; Corte dei Conti Toscana, n. 15/11; Anci, nota del 13.09.2010.



COMUNE DI QUARRATA
Area Risorse

B) La riscossione coattiva delle entrate locali: strumenti e modalità organizzative.

B.1) Gli strumenti di riscossione coattiva.

Gli strumenti che gli enti locali possono utilizzare per la riscossione coattiva delle entrate proprie, sono il ruolo esattoriale di cui al D.P.R. 602/73 e l'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 639/1910. Poichè la procedura del ruolo è esclusiva prerogativa dell'Agente nazionale della riscossione, nell'ipotesi di affidamento in concessione della riscossione coattiva a società in-house, lo strumento utilizzabile potrà essere soltanto quello dell'ingiunzione di pagamento⁶, c.d. "rafforzata" in virtù dell'espresso rinvio normativo alle disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 602/73⁷.

Si tenga comunque conto che, anche in tal caso, il Comune potrebbe continuare ad utilizzare (anche congiuntamente all'ingiunzione) lo strumento del ruolo: il ricorso all'uno o all'altro strumento potrà essere valutato, ad esempio, nel caso in cui l'ente individui alcune tipologie di entrata per cui è utile velocizzare l'iter della riscossione (anche a seguito dei presupposti che sono alla base dell'entrata), oppure nel caso in cui debbano essere riscossi crediti di importi ridotti ovvero, ancora, nel caso in cui si rilevino più crediti esigibili verso lo stesso soggetto, anche se di diversa natura⁸.

Riteniamo opportuno riepilogare le norme che legittimano l'utilizzo dell'ingiunzione di pagamento quale strumento della riscossione coattiva delle entrate locali, anche per fare chiarezza su quei pochi dubbi sorti successivamente all'abrogazione del sesto comma dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97.

Le disposizioni legislative tuttora vigenti che disciplinano la materia sono:

- art. 4, comma 2-sexies, D.L. n. 209/2002, convertito in Legge 22.11.2002, n. 265, a norma del quale *"i comuni e i concessionari iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di seguito denominati "concessionari", procedono alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, secondo le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili"*;
- art. 36, comma 2, D.L. 248/2007, convertito con modificazioni dalla Legge 28.02.2008, n. 31, a norma del quale, *"la riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a potere essere effettuata con: a) la procedura dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva e' svolta in proprio dall'ente locale o e' affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; b) la procedura del ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se la riscossione coattiva e' affidata agli*

⁶ Così definibile per la possibilità di applicare le disposizioni previste dal Titolo II del DPR 602/73 a tutte le entrate quali tributi, sanzioni, oneri, fitti, servizi a domanda individuale.

⁷ In virtù del combinato disposto dell'art. 36, comma 2, D.L. 248/2007 e art. 4, comma 2-sexies, D.L. 209/2002.

⁸ Potrebbe essere questo il caso in cui l'ente debba riscuotere da una stessa persona dei tributi non versati e dei verbali di contravvenzione al Codice della strada.



COMUNE DI QUARRATA Area Risorse

agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248”;

- art. 7, comma 2, gg-quater, D.L. 70/2011, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, Legge 12.07.2011, n. 106, secondo cui: *“a decorrere dalla data di cui alla lettera gg-ter), i comuni effettuano la riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie: 1) sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare”;*
- art. 5, comma 8-bis del D.L. 16/2012, convertito con Legge 26.04.2012, n. 44, con cui è previsto che *“all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e successive modificazioni, la lettera gg-septies) è sostituita dalla seguente «gg-septies) nel caso di affidamento ai soggetti di cui 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446⁹, la riscossione delle entrate viene effettuata mediante l'apertura di uno o più conti correnti di riscossione, postali o bancari, intestati al soggetto affidatario e dedicati alla riscossione delle entrate dell'ente affidante, sui quali devono affluire tutte le somme riscosse. Il riversamento dai conti correnti di riscossione sul conto corrente di tesoreria dell'ente delle somme riscosse, al netto dell'aggio e delle spese anticipate dal soggetto affidatario, deve avvenire entro la prima decade di ogni mese con riferimento alle somme accreditate sui conti correnti di riscossione nel mese precedente”.*

L'utilizzo dell'ingiunzione di pagamento come strumento della riscossione coattiva delle entrate locali, ha trovato, poi, a più riprese il sostegno anche della Giurisprudenza di legittimità (fra tutte: Cass., n. 22710/2017; Cass., n. 8460/2010¹⁰).

Per tutti i motivi esposti, nonché per il fatto che l'attuale formulazione del regolamento comunale delle entrate¹¹ (che prevede già l'utilizzo dell'ingiunzione di pagamento ex R.D. 639/1910 come strumento di riscossione coattiva), la scelta strategica che l'Amministrazione vorrebbe intraprendere appare conforme al quadro normativo vigente.

B.2) L'attuale gestione della riscossione coattiva delle entrate comunali.

Attualmente il Comune gestisce la riscossione coattiva di tutte le entrate proprie mediante “ruolo esattoriale”.

L'affidamento in essere ad “Agenzia delle Entrate-Riscossione”¹² non vincola, quindi, l'Amministrazione ad utilizzare il ruolo quale unico strumento per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

⁹ Che contiene l'espresso riferimento alle società a totale partecipazione pubblica affidatarie in house.

¹⁰ Con riferimento alla riscossione a mezzo ingiunzione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per la violazione di norme del codice della strada di cui al D.Lgs. 285/1992.

¹¹ Come da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 15.02.2018.

¹² Con deliberazione di Consiglio comunale n. 66 del 29.09.2017, la riscossione coattiva di tutte le entrate comunali è stata affidata al neo-costituito soggetto pubblico della riscossione.



COMUNE DI QUARRATA

Area Risorse

Allo stesso modo in cui la mancata adozione della delibera di affidamento ad AdER entro il 1° luglio 2017 (termine previsto dal D.l. n. 193/2016) non pregiudicava la possibilità per gli enti di provvedervi in un secondo momento, è evidente che laddove un ente avesse optato per tale scelta, non sarà comunque vincolato alla stessa, ben potendo anche successivamente modificarla. A tal proposito si fa presente che il Comune, in sede di affidamento della riscossione coattiva all'Agente nazionale, non ha previsto alcun termine di scadenza, per cui tale opzione (il ruolo) rimarrà comunque efficace anche nell'ipotesi di attivazione dell'ingiunzione.

A poco più di un anno dall'affidamento all'Agente della riscossione nazionale, i risultati raggiunti tuttavia non sono particolarmente soddisfacenti.

Per il dettaglio della riscossione dei ruoli affidati al Concessionario nell'ultimo triennio si rinvia al successivo punto C).

Uno dei principali vantaggi nell'affidamento della riscossione coattiva al soggetto nazionale, avrebbe dovuto essere la maggiore efficacia nella riscossione, legata anche all'accesso esclusivo alle banche dati utilizzate dall'Agenzia delle entrate, tra cui quelle dell'INPS inerenti le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego, che avrebbero dovuto essere di ausilio per eseguire i pignoramenti presso terzi. Tuttavia, anche nonostante una costante attività di sollecito da parte degli uffici all'Agente nazionale per l'attivazione dello specifico strumento cautelare, non sono stati evidenziati particolari miglioramenti rispetto alla precedente gestione ex Equitalia.

In caso di attivazione della riscossione a mezzo ingiunzione di pagamento, comunque, non sarà pregiudicata la riscossione dei ruoli già affidati all'Agente della riscossione, dal momento che lo stesso soggetto potrà legittimamente proseguire nella riscossione delle somme non ancora pagate almeno fino alla data di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità (art. 1, comma 686, Legge 190/2014).

B.3) Con riferimento alle modalità organizzative di gestione della riscossione coattiva, alternative all'affidamento all'Agente della riscossione, gli enti locali possono:

- effettuare la riscossione coattiva in forma diretta;
- affidare la riscossione coattiva a soggetti esterni¹³, individuati dal comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997 (tra cui: i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53, comma 1 del medesimo decreto; gli operatori degli Stati membri UE in possesso dei requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore; le società a capitale interamente pubblico per cui sussistono i requisiti dell'*in house*¹⁴; le società a capitale misto pubblico-privato, iscritte nell'albo di cui all'art. 53, comma 1, del medesimo decreto).

Di seguito si riportano i principali elementi di forza e debolezza dei due modelli di gestione

13 Ove si affidi in concessione la riscossione coattiva delle entrate a soggetti terzi, non valgono le regole sulle modalità di riscossione contenute nell'articolo 2-bis che sono limitate alla sola riscossione spontanea, ben potendo tali soggetti riscuotere le entrate tramite propri conti, come previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera gg-septies, del D.l. n. 70/2011.

14 Art. 52, comma 5, lett. b), D.lgs. 446/97: "la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla".



COMUNE DI QUARRATA

Area Risorse

B.3.1) La gestione diretta della riscossione.

L'internalizzazione del servizio di riscossione coattiva, forse, è l'alternativa che più di tutte, tra le varie soluzioni praticabili, permetterebbe di garantire i principi di equità sociale che devono regolare l'attività amministrativa in genere, nonché la massima efficacia operativa e migliore razionalizzazione delle risorse, umane e finanziarie. Questa forma di gestione avrebbe l'indubbio vantaggio di una riduzione dei costi del servizio, poichè non vi sarebbe alcun esborso legato all'aggio di riscossione, e sarebbe più semplice individuare i soggetti morosi (agendo direttamente nei loro confronti).

La gestione in economia dovrebbe consentire di assicurare una maggiore efficienza del sistema di riscossione degli enti, in quanto gli uffici preposti potrebbero integrare la fase di accertamento e quella della riscossione in una procedura senza soluzione di continuità, ottenendo significativi risultati, anche in termini di immediata e pronta rendicontazione degli incassi. In questa ipotesi l'ente potrebbe comunque decidere di affidare all'esterno alcuni servizi strumentali, pur mantenendo la titolarità della riscossione (ad esempio per quanto riguarda le attività di predisposizione, stampa e postalizzazione di tutti gli atti propedeutici alla riscossione vera e propria, che sarebbe comunque attuata, in concreto, internamente dall'ente).

Tuttavia, alla luce dell'attuale dotazione organica del Comune, tale soluzione non appare oggettivamente praticabile nel breve periodo. Si tenga conto che, prendendo come riferimento quei comuni di medio-piccole dimensioni che nel frattempo hanno avviato il percorso della riscossione diretta, sono stati rilevati tempi minimi necessari per un completo efficientamento del servizio intorno a uno/due anni. Ulteriori elementi che andrebbero tenuti in considerazione, qualora fosse scelto questo modello gestionale, sarebbero quelli legati al consistente investimento in termini di formazione del personale, imprescindibile per garantire una efficiente ed efficace gestione dell'intero ciclo della riscossione, nonché una revisione dei carichi di lavoro, dal momento che ricadrebbero in capo alla struttura comunale tutte quelle attività fino ad oggi interamente gestite dal Concessionario (gestione del front-office, gestione della rateizzazione dei debiti, firma degli atti per l'avvio e prosecuzione delle procedure esecutive, contenzioso)¹⁵.

B.3.2) L'affidamento a terzi.

L'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997, disciplinando la potestà regolamentare generale delle province e dei comuni in materia di entrate proprie, anche tributarie, al comma 5 dispone che gli enti locali possono "affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate", fermo restando che le relative attività devono essere affidate "nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali" e che l'affidamento debba avvenire in favore di soggetti rientranti nelle categorie indicate nello stesso comma 5.

Tra i soggetti a cui è pertanto possibile affidare la riscossione, come abbiamo anticipato, sono comprese anche le "società a capitale interamente pubblico". E' questa, in sostanza, l'ipotesi in cui si configura l'affidamento *in house* ad un soggetto terzo che, seppur dotato di autonoma personalità

¹⁵ Oltre tutto, vista la carenza in organico di un ufficiale della riscossione, dovrebbe essere anche individuato il meccanismo migliore per l'esecuzione finale degli atti ingiuntivi (convenzione con UNEP?).



COMUNE DI QUARRATA
Area Risorse

giuridica e distinto pertanto dall'Amministrazione pubblica affidante, è comunque legato alla stessa da un "rapporto di delegazione interorganica", equiparabile ad un "ufficio interno" dell'Amministrazione (Cfr., Cons. Stato, n. 2660/2015)¹⁶.

Nell'ipotesi di affidamento dell'accertamento e/o riscossione a terzi, la lettera c) del richiamato comma 5 dispone che non devono essere previsti "oneri aggiuntivi" in capo al contribuente rispetto alle spese che lo stesso sosterebbe nell'ipotesi di gestione diretta della riscossione da parte dell'ente locale¹⁷. A tal proposito, tuttavia, si ritiene che non siano a questi equiparabili agli eventuali costi amministrativi sostenuti per l'emissione dell'ingiunzione che, sebbene a carico del contribuente, sarebbero comunque richiesti anche in caso di internalizzazione del servizio per garantirne l'economicità (tra i quali, d esempio, il rimborso dei costi sostenuti per la spedizione e la notifica degli atti).

A differenza della gestione diretta, il ricorso all'affidamento esterno presupporrebbe comunque una serie di costi a carico dell'Amministrazione affidante; in particolare: l'aggio (a titolo di compenso) sul riscosso, gli eventuali costi richiesti per l'emissione delle ingiunzioni, i costi per il rimborso delle spese sostenute per l'avvio delle procedure cautelari ed esecutive rimaste infruttuose (nel caso in cui il contribuente non provveda al pagamento).

Come vedremo, tali elementi sono quelli che più incideranno in sede di analisi di congruità/convenienza economica¹⁸.

L'affidamento a terzi, però, potrebbe garantire maggiori vantaggi rispetto alla riscossione a mezzo ruolo, tra cui:

- una gestione più organica delle entrate affidate, attraverso un'impostazione basata sui soggetti creditori che permetta di riunire gli atti e le procedure emessi a carico dello stesso contribuente, con riduzione di tempi e costi;
- la possibilità, non presente nel rapporto con AdER, di rendere certe e verificabili tutte le attività di riscossione coattiva effettuate nel corso delle attività stesse e non solo a posteriori (peraltro con tempi di controllo fuori da ogni logica¹⁹);
- l'opportunità di introdurre efficaci procedure di gestione dei contribuenti (rateizzazioni, procedure di ricerca ed emersione dell'evasione, attività di sollecito bonario, attività extragiudiziali), in grado di aumentare il grado di riscossione e di compliance dell'utenza;
- la possibilità di ottenere maggiore regolarità ed efficacia dei metodi di notifica e consegna degli atti, mediante l'utilizzo di messi notificatori dedicati e di procedure di consegna postale adeguate ai tempi ed a costi minori per l'amministrazione;

16 Per l'approfondimento sul modello dell'*in house*, si rinvia al successivo par. **D.3)** della relazione.

17 "L'affidamento del servizio a terzi, ovvero a propria società *in house*, non deve determinare un aumento degli oneri per il debitore rispetto a quanto deriverebbe dalla diretta gestione delle procedura da parte degli uffici comunali" (Cons. Stato, n. 3413/12).

18 Per il dettaglio dell'analisi comparativa tra le varie opzioni praticabili per la riscossione coattiva, si rinvia al successivo par. **E)** della relazione.

19 Si fa notare che, ai sensi del comma 684 dell'art. 1, Legge 190/2014, (come recentemente modificato dal D.l. 119/2018), le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, saranno presentate ai comuni entro il 31.12.2026, per i ruoli consegnati negli anni 2016 e 2017, ed entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2026, per i ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2015.



COMUNE DI QUARRATA
Area Risorse

- efficaci sistemi di rendicontazione e di verifica delle attività svolte, sulla base delle esigenze dell'amministrazione sia dal punto di vista contabile che gestionale.

Con particolare riferimento all'eventualità dell'affidamento *in house*, è indubbio che l'Amministrazione in tal caso beneficerebbe di un maggiore incisività in relazione all'attività di recupero coattivo, in termini di poteri di indirizzo e controllo, rispetto all'ipotesi di affidamento ad un soggetto "privato"; in tale ipotesi, particolare attenzione dovrebbe essere posta in sede di stipula del contratto di servizio, in cui dovrebbero essere individuate le diverse tipologie di entrata gestite dall'affidataria, le procedure per la trasmissione delle liste di carico (che potrebbero svolgersi in maniera più fluida e con tempi più ristretti rispetto alle modalità attualmente previste dalla legge per la trasmissione all'Agente nazionale della riscossione), nonché, i criteri per la gestione delle inesigibilità.



COMUNE DI QUARRATA
Area Risorse

C) Analisi dei ruoli affidati all'Agente nazionale della riscossione.

Sono stati esaminati in dettaglio i ruoli affidati all'Agente nazionale della riscossione nel triennio 2015/2017. Con l'utilizzo dell'applicativo gestionale "Monitor-Enti", messo a disposizione dal Concessionario stesso, sono state estratte le seguenti informazioni:

Tab. 1

| Anno Ruolo | Carico complessivo affidato nell'anno | N. partite | Importo riscosso | Percentuale riscossione | Residuo non rateizzato | Costo sostenuto (IVA esclusa) | Incidenza del costo su riscosso |
|---------------|---------------------------------------|--------------|------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 2015 | € 1.122.080 | 1.235 | € 124.549 | 11,10% | 80,00% | € 5.735 | 4,60% |
| 2016 | € 514.366 | 1.094 | € 59.985 | 11,70% | 81,10% | € 3.553 | 5,92% |
| 2017 | € 2.768.618 | 4.138 | € 202.141 | 7,30% | 82,40% | € 4.034 | 2,00% |
| TOTALI | € 4.405.064 | 6.467 | € 386.675 | 10,03% | 81,17% | € 13.322 | 4,17% |

Scendendo ad un maggiore livello di dettaglio, si riporta il grado della riscossione dopo l'avvio delle procedure cautelari ed esecutive (fermi amministrativi, pignoramenti presso terzi, ipoteche, ecc.):

Tab. 2

| Anno Ruolo | Carico | N. partite | Percentuale di riscossione dopo avvio procedure esecutive (sul carico lavorato) |
|---------------|------------------|--------------|---|
| 2015 | € 360.626 | 374 | 6,80% |
| 2016 | € 102.479 | 243 | 15,40% |
| 2017 | € 360.528 | 496 | 4,10% |
| TOTALI | € 823.633 | 1.113 | 8,77% |

E' importante rilevare che oltre il **90%** delle azioni esecutive avviate dall'Agente della riscossione sono relative a debitori con domicilio fiscale compreso negli ambiti territoriali di PISTOIA, PRATO e FIRENZE.

Dal momento che uno dei principali fattori che incidono sulla valutazione di congruità tra le diverse forme di gestione del servizio è legato ai costi per il rimborso delle procedure cautelari ed esecutive svolte dal Concessionario (che nell'ipotesi dell'ingiunzione di pagamento, nel caso di infruttuosità²⁰, sono integralmente a carico dell'ente locale), si riepilogano le diverse tipologie di

²⁰ Nel caso del ruolo, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 112/99, i comuni devono rifondere il 50% degli oneri di riscossione e di esecuzione (previsti a carico del debitore) in caso di mancata ammissione al passivo della procedura concorsuale, ovvero di mancata riscossione nell'ambito della stessa procedura, nonché la quota per spese esecutive, correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte degli agenti della riscossione per la tipologia di spesa oggetto di rimborso e per la notifica della cartella di



COMUNE DI QUARRATA
Area Risorse

riscossione coattiva attivate dall'Agente nazionale nel corso del 2017 per n. 772 soggetti e il costo massimo previsto per ciascuna dal D.M. Del 21.11.2000:

Tab. 3

| Tipologia di azione cautelare/esecutiva | Percentuale della singola azione sul totale delle azioni svolte nell'anno | Costo unitario previsto da tabella ministeriale | Costo complessivo per ciascuna attività svolta |
|--|---|---|--|
| Pignoramento mobiliare | 5% | € 18,59 | € 717,58 |
| Iscrizione fermo amministrativo beni mobili registrati | 6% | € 31,00 | € 1.435,92 |
| Iscrizione ipotecaria | 18% | € 154,94 | € 21.530,46 |
| Pignoramento immobiliare o di mobili registrati | 3% | € 180,76 | € 4.186,04 |
| Pignoramento c/o terzi (fitti e pigioni) | 35% | € 27,89 | € 7.535,87 |
| Richiesta di registrazione | 2% | € 8,26 | € 127,53 |
| Iscrizione di causa a ruolo | 4% | € 8,26 | € 255,06 |
| Per ogni udienza davanti al giudice | 4% | € 41,31 | € 1.275,65 |
| Istanza di insinuazione nelle procedure concorsuali | 17% | € 154,93 | € 20.333,00 |
| Costo complessivo delle procedure esecutive in base alla tabella ministeriale²¹ | | | € 57.397 |
| Costo (a carico del Comune) nell'ipotesi di infruttuosità dell'azione cautelare/esecutiva attivate²² | | | € 45.918 |

Per valutare complessivamente l'attività del Concessionario, si elencano tutti i ruoli affidati nel triennio distinti per tipologia di entrata:

pagamento e degli altri atti della riscossione, in caso di annullamento del ruolo per effetto di sgravio o definitiva inesigibilità.

21 Tale importo è stato considerato come base di partenza per confrontare tutte le ipotesi comprese nell'analisi comparativa (di cui all'allegato A) in cui l'offerta economica prevede una riduzione percentuale sul prezzo previsto dalla tabella ministeriale.

22 Ipotizzando un grado della riscossione del 20%, tale importo è pari all'80% del costo complessivo.



COMUNE DI QUARRATA
Area Risorse

Tab. 4

| Tipologia di entrata | Anno Ruolo | Carico affidato | Percentuale di riscossione | Residuo rateizzato | Residuo non rateizzato (percentuale su totale carico affidato) |
|---|------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--|
| ICI (avvisi di accertamento) | 2015 | € 587.424 | 14,60% | 4,50% | 72,20% |
| | 2016 | € 7.371 | 5,40% | 12,70% | 81,90% |
| | 2017 | € 219.566 | 7,90% | 16,90% | 73,30% |
| IMU (avvisi di accertamento) | 2015 | € 191.314 | 2,50% | | 96,50% |
| | 2017 | € 776.829 | 5,80% | 7,80% | 85,20% |
| TARI (avvisi di accertamento 2014) | 2017 | € 1.264.719 | 8,34% | 9,50% | 79,40% |
| ICP (avvisi di accertamento) | 2015 | € 19.436 | 26,60% | | 45,20% |
| | 2016 | € 28.357 | 40,00% | 2,90% | 53,30% |
| COSAP (atti di ingiunzione) | 2015 | € 22.651 | 10,10% | 1,20% | 83,10% |
| Mensa, trasporto scol. e asili nido (atti di ingiunzione) | 2016 | € 129.504 | 13,60% | 10,00% | 76,30% |
| | 2017 | € 37.403 | 7,90% | 4,40% | 87,70% |
| Sanzioni per infrazioni al Codice della strada e violazioni regolamenti | 2015 | € 301.255 | 8,70% | 2,90% | 87,10% |
| | 2016 | € 334.204 | 9,20% | 5,70% | 84,50% |
| | 2017 | € 470.265 | 6,70% | 2,70% | 90,00% |
| TOTALI²³ | | € 4.390.297 | 11,95% | 5,80% | 78,26% |

Alla luce di tutte le informazioni elencate, è possibile stimare un piano economico-finanziario per il prossimo triennio (2019/2021) nel caso in cui il Comune decidesse di continuare ad utilizzare il ruolo esattoriale²⁴.

A tal proposito, sono stati considerati anche gli effetti derivanti dagli incassi dalle adesioni alla procedura di "rottamazione-ter" (prevista dal D.l. n. 119/2018) stimati dallo stesso Concessionario:

²³ La differenza rispetto ai carichi complessivamente affidati è dovuta alle variazioni di carico in aumento e diminuzione e ai rimborsi intervenuti successivamente all'emissione della cartella.

²⁴ Si tenga conto che il valore medio dei ricavi netti (da ruolo esattoriale) per il 2017 e 2018 è di circa 270.000 euro.



COMUNE DI QUARRATA
Area Risorse

Tab. 5

| Anni | Ricavi lordi | Costi²⁵ | Ricavi netti |
|---------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| 2019 | € 330.000 | € 6.500 | € 323.500 |
| 2020 | € 310.000 | € 6.100 | € 303.900 |
| 2021 | € 300.000 | € 6.000 | € 294.000 |
| Totali | € 940.000 | € 18.600 | € 921.400 |

25 Al netto dell'IVA di legge.



COMUNE DI QUARRATA
Area Risorse

D) Il rispetto delle norme in tema di partecipazioni pubbliche in società di capitali e di affidamento diretto in-house a società pubblica.

La questione posta presuppone l'acquisto del Comune di una partecipazione nel capitale sociale di una società totalmente pubblica; di conseguenza, è stato necessario approfondire il quadro normativo di riferimento attualmente disciplinato dal D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 (*"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"* - TUSPP).

D.1) L'emanazione del Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica ha sostituito le precedenti disposizioni normative in materia disseminate in varie leggi, abrogandole (art. 27, TUSPP) e, almeno in parte, riproducendone i contenuti in un solo corpus, con l'aggiunta di ulteriori previsioni. A norma dell'art. 1, *"le disposizioni del presente decreto hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta"*. L'art. 3, comma 1 prevede che *"le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa."*

L'art. 4 limita la possibilità di acquisire partecipazioni societarie in relazione all'attività esercitata dalla società: le amministrazioni pubbliche, infatti, **non possono** costituire né acquistare o mantenere partecipazioni (anche di minoranza) in *"società aventi per oggetto attività di produzione di beni o servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali"*.

Le amministrazioni pubbliche possono prendere parte a società esclusivamente per svolgere una delle seguenti attività:

- a) produzione di un servizio di interesse generale;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale in regime di partenariato con un imprenditore privato;
- d) *"autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento"*;
- e) servizi di committenza a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

Inoltre, l'oggetto sociale di cui alle lettere a), b), d), e) deve essere "esclusivo" per le società a controllo pubblico titolari di affidamenti diretti (in house providing).

L'art. 5 disciplina puntuali obblighi di motivazione da osservare nella delibera con cui l'Amministrazione manifesta la volontà di procedere alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni o quote, al fine di garantire maggiore trasparenza e controllo in ordine a tali scelte, pur sempre discrezionali.

In particolare, ad eccezione dei casi in cui la partecipazione pubblica in società sia prescritta espressamente dalla legge, l'Amministrazione deve motivare circa la strumentalità della società



COMUNE DI QUARRATA

Area Risorse

per il perseguimento delle loro finalità istituzionali, evidenziando le ragioni della scelta *“anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato”*.

È previsto, inoltre, che gli enti locali sottopongano lo schema di atto deliberativo contenente tali informazioni a *“forme di consultazione pubblica”*, secondo le modalità previste dall'Amministrazione. Successivamente, l'Amministrazione deve inviare l'atto amministrativo che delibera la costituzione della società o l'acquisto di partecipazioni sociali alla Corte dei Conti (Sezione regionale di controllo), a soli fini conoscitivi, e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che può esercitare i poteri di cui all'art. 21-bis legge n. 287/1990²⁶.

Con specifico riferimento all'ipotesi di acquisto di partecipazioni in società già costituite, l'art. 8, comma 2 prevede che la mancanza, la nullità o l'annullamento della preventiva delibera di acquisto rende *“inefficace”* l'acquisto stesso, non sussistendo esigenze di tutela del capitale sociale e della stabilità dell'organizzazione societaria.

Alla luce del quadro normativo attuale, pertanto, l'attenzione dovrà essere posta sull'onere motivazionale dell'atto deliberativo di acquisto della partecipazione (da cui discenderà il successivo atto di affidamento del servizio che sarà attuato mediante lo schema *“contratto-concessione”*).

D.2) L'affidamento *in house*, infatti, pur rappresentando una scelta discrezionale dell'ente locale prevista dall'ordinamento, deve tuttavia essere adeguatamente motivata circa *“le ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano rispetto alle altre opzioni”* (Cons. Stato, Sez. V, n. 4599/2014, *cit.*).

Sarà pertanto necessario che l'atto deliberativo di acquisto della partecipazione (ove venga deciso di procedere in tal senso) contenga in sé, sia il riscontro delle caratteristiche che fanno dell'affidataria una società *in house*, sia il processo di individuazione del modello più efficiente ed economico mediante una *“valutazione comparativa di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti”* (TAR Friuli Venezia Giulia, n. 468/2015; TAR Abruzzo Pescara, n. 349/2015).

Seppur in tema di servizi pubblici locali²⁷, la giurisprudenza è ormai consolidata ritenendo legittimo l'affidamento *in house* quale forma organizzativa *“ordinaria”*, consentendo all'ampia discrezionalità decisionale di un ente pubblico di avvalersi di questo modello organizzativo, dandone adeguata motivazione delle ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano.

Sul punto citiamo:

26 Art. 21-bis (Poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sugli atti amministrativi che determinano distorsioni della concorrenza): *“1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è legittimata ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato. 2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, emette, entro sessanta giorni, un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l'Autorità può presentare, tramite l'Avvocatura dello Stato, il ricorso, entro i successivi trenta giorni. 3. Ai giudizi instaurati ai sensi del comma 1 si applica la disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.”*

27 Le considerazioni e i richiami della giurisprudenza in materia di servizi pubblici locali possono essere estesi anche alla previsione di affidamento dell'esercizio di una funzione pubblica, come nel caso in esame.



COMUNE DI QUARRATA
Area Risorse

- Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 762/2013: *“Stante l'abrogazione referendaria dell'art. 23-bis D.L. n. 112 del 2008 e la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 4 D.L. n. 138 del 2011 [...] è venuto meno il principio, con tali disposizioni perseguito, della eccezionalità del modello in house per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. [...] e dunque venuto meno il criterio prioritario dell'affidamento sul mercato dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e l'assoluta eccezionalità del modello in house, si deve ritenere che la scelta dell'ente locale sulle modalità di organizzazione dei servizi pubblici locali, e in particolare la opzione tra modello in house e ricorso al mercato, debba basarsi sui consueti parametri di esercizio delle scelte discrezionali, vale a dire: valutazione comparativa di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti; individuazione del modello più efficiente ed economico; adeguata istruttoria e motivazione. Trattandosi di scelta discrezionale, la stessa è sindacabile se appaia priva di istruttoria e motivazione, viziata da travisamento dei fatti, palesemente illogica o irrazionale”;*
- Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 4599/2014: *“I servizi pubblici locali di rilevanza economica possono essere gestiti indifferentemente mediante il mercato (ossia individuando all'esito di una gara ad evidenza pubblica il soggetto affidatario) ovvero attraverso il c.d. partenariato pubblico - privato (ossia per mezzo di una società mista e quindi con una 'gara a doppio oggetto' per la scelta del socio e poi per la gestione del servizio), ovvero attraverso l'affidamento diretto, in house, senza previa gara, ad un soggetto che solo formalmente è diverso dall'ente, ma che ne sostituisce sostanzialmente un diretto strumento operativo, ricorrendo in capo a quest'ultimo i requisiti della totale partecipazione pubblica, del controllo (sulla società affidataria) 'analogo' (a quello che l'ente affidante esercita sui propri servizi) e della realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della sua attività con l'ente o gli enti che la controllano. L'affidamento diretto, in house - lungi dal configurarsi pertanto come un'ipotesi eccezionale e residuale di gestione dei servizi pubblici locale - costituisce invece una delle (tre) normali forme organizzative delle stesse, con la conseguenza che la decisione di un ente in ordine alla concreta gestione dei servizi pubblici locali, ivi compresa quella di avvalersi dell'affidamento diretto, in house (sempre che ne ricorrano tutti i requisiti così come sopra ricordati e delineatisi per effetto della normativa comunitaria e della relativa giurisprudenza), costituisce frutto di una scelta ampiamente discrezionale, che deve essere adeguatamente motivata circa le ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano e che, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, irragionevolezza, irrazionalità ed arbitrarietà ovvero non sia fondata su di un altrettanto macroscopico travisamento dei fatti (così anche Corte Cost., sent. n. 199 del 20 luglio 2012)”;*
- T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 558/2013: *“In definitiva, si profila una maggiore autonomia degli Enti locali nella direzione da intraprendere, in quanto l'ordinamento non aderisce a priori ad un'opzione organizzativa ma delinea un percorso di adeguatezza alle condizioni esistenti (al tipo di servizio, alla remuneratività della gestione, all'organizzazione del mercato, alle condizioni delle infrastrutture e delle reti, e soprattutto all'interesse della platea degli utenti). La scelta tra i differenti modelli va effettuata tenendo conto della concreta situazione di fatto, nel rispetto dei criteri introdotti all'art. 34 comma 20 del D.L. n. 179 del 2012 ossia la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e l'adeguata informazione alla collettività di riferimento. Detti obiettivi*



COMUNE DI QUARRATA
Area Risorse

devono essere necessariamente correlati al preminente interesse dell'utente del servizio a godere del miglior servizio possibile alle condizioni più convenienti”;

- T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, n. 1781/2016: *“Va rammentato che i servizi pubblici locali di rilevanza economica possono essere gestiti indifferentemente mediante il mercato (ossia individuando all'esito di una gara ad evidenza pubblica il soggetto affidatario) ovvero attraverso il c.d. partenariato pubblico - privato (ossia per mezzo di una società mista e quindi con una gara a doppio oggetto per la scelta del socio o poi per la gestione del servizio), ovvero, ancora, attraverso l'affidamento diretto, in house, senza previa gara, ad un soggetto che solo formalmente è diverso dall'ente, ma che ne costituisce sostanzialmente un diretto strumento operativo, ricorrendo in capo a quest'ultimo i requisiti della totale partecipazione pubblica, del controllo (sulla società affidataria) analogo (a quello che l'ente affidante esercita sui propri servizi) e della realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della sua attività con l'ente o gli enti che la controllano.”;*
- Corte dei Conti, Sez. Reg. controllo Liguria, deliberazione n. 24/2014: *“Nell'attuale contesto giuridico, affinché si possa affidare e/o mantenere il servizio in capo ad una società “in house” occorre che il soggetto affidatario rispetti alcune condizioni, individuate primariamente dalla Corte di Giustizia Europea nella nota “sentenza Teckal” (Corte di Giustizia, sentenza 18 novembre 1999, causa C-107/98, Teckal) e successivamente richiamate dalla giurisprudenza nazionale (Corte Cost., 28 marzo 2013, n. 50; Corte Cass., sez. unite civili, 25 novembre 2013, n. 26893; Cons. Stato, sez. V, 3 febbraio 2009, n. 591; Cons. Stato, Ad. Plenaria, 3 marzo 2008). Le condizioni individuate dalla giurisprudenza sono le seguenti: a) presenza di capitale interamente pubblico; b) svolgimento dell'attività prevalentemente con i soci pubblici affidanti; c) esercizio da parte dei soci, nei confronti del soggetto stesso, di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Tali condizioni sono state ribadite e tradotte in norma con alcune novità dall'art.12 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici (che abroga la direttiva 2004/18/CE), che ha stabilito che non rientra nell'ambito di applicazione del nuovo corpus di regole per gli appalti un affidamento di servizio tra un'amministrazione aggiudicatrice e una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato nei seguenti casi: a) quando la prima eserciti sulla seconda un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi; b) in caso di attività prevalente che si concretizza allorquando oltre l'80% delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi.”.*

Nel caso che ci riguarda, trattandosi di un servizio “strumentale” ad una attività dell'ente locale, non si riscontrano gli estremi per considerazioni di tipo sociale, ambientale, di tutela dell'economia del territorio o dei lavoratori, altrimenti richieste nel caso di affidamento della gestione di servizi pubblici locali²⁸.

²⁸ L'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede, infatti, per tutti i contratti pubblici (anche quelli integralmente sottoposti alle norme del codice), che il principio di economicità possa essere “subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico”. Lo stesso art. 4, associa ai classici principi della contrattualistica pubblica, quelli di “tutela dell'ambiente ed efficienza energetica”.



COMUNE DI QUARRATA
Area Risorse

D.3) Gli elementi costitutivi delle società in house.

La qualificazione *in house* descrive un “modello” di società che deve essere adeguato a soddisfare ben determinate esigenze dell’ente pubblico-socio; con il termine *in house* si individuano pertanto quelle società a partecipazione pubblica che, in ragione di caratteristiche strutturali, si trovano in una peculiare relazione con le Amministrazioni che partecipano al loro capitale, tale da consentirne l’equiparazione sostanziale alle Amministrazioni stesse: in conseguenza, le Amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di appalto e concessioni con le “loro” società in house senza indire le procedure “ad evidenza pubblica” normalmente obbligatorie.

La Corte di Giustizia europea ha circoscritto l’ambito di applicazione delle direttive comunitarie che disciplinano le procedure per l’affidamento dei contratti pubblici (a tutela della concorrenza “per” il mercato) alle sole ipotesi di **esternalizzazione effettiva** della produzione di beni o servizi di interesse pubblico (cioè di ricorso al mercato), che si verifica quando la controparte contrattuale dell’amministrazione pubblica è un soggetto “terzo” in senso sia formale sia sostanziale.

Al contrario, la Corte ha riscontrato un fenomeno di “autoproduzione” pubblica, che rappresenta una scelta legittima - alternativa al ricorso al mercato - quando l’Amministrazione soddisfa direttamente (o tramite una distinta persona giuridica sulla quale esercita un “controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi²⁹”) proprie esigenze pubbliche, a condizione che, nel caso di costituzione di una società, quest’ultima svolga la parte più importante della sua attività esclusivamente nei confronti dell’Amministrazione controllante: tale entità può essere designata quale affidataria “diretta” (in assenza di procedure competitive) dell’appalto o della concessione pubblica, cioè *in house providing*, poiché essa è considerata *longa manus* dell’Amministrazione, anziché un centro di interessi autonomo e a questa contrapposto.

Il “controllo analogo” dovrà essere quindi esercitato dalle Amministrazioni pubbliche socie mediante “un’influenza determinante sugli obiettivi strategici e le decisioni importanti, e può essere attuato con poteri di direttiva, di nomina e revoca degli amministratori, e con poteri di vigilanza e ispettivi” (Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 762/2013); la giurisprudenza comunitaria ritiene che il controllo analogo dei soci pubblici sulla società *in house* costituisca un “potere assoluto” di direzione, coordinamento e supervisione dell’attività del soggetto partecipato, e che riguarda l’insieme dei più importanti atti di gestione del medesimo.

Nel caso in cui il capitale sociale della società *in house* sia frazionato tra una pluralità di soci pubblici, la giurisprudenza³⁰ ha ritenuto comunque non necessario che ciascuna amministrazione partecipante sia in grado di esercitare l’influenza determinante sugli obiettivi e sulle decisioni dell’ente, ammettendo che il controllo possa essere esercitato anche a maggioranza.

29 Il termine “servizi” in alcune sentenze è sostituito da “uffici”, facendo sorgere un primo dubbio su quale sia l’oggetto del potere: se i servizi, e dunque l’attività svolta nei confronti dell’Amministrazione, oppure l’ente come struttura organizzativa e centro decisionale. In ogni caso, il significato dell’espressione presupporrebbe che si identificassero i “servizi propri” delle amministrazioni pubbliche aggiudicatrici e, più in generale, il tipo di relazioni che si instaurano tra gli “organi” che le costituiscono, sicuramente non identiche in tutti gli Stati membri.

30 La Corte di Cassazione (sent., n. 456/2018) ha ritenuto pienamente legittimo l’affidamento della riscossione delle entrate ad una società caratterizzata da un controllo analogo “congiunto”, secondo il modello dell’*in house providing*, allorché tutti i soci pubblici, e non solo quello di maggioranza, esercitano il controllo analogo e la parte principale dell’attività della società è svolta nei confronti di tutti i soci controllanti e non solo nei confronti del socio di maggioranza.



COMUNE DI QUARRATA
Area Risorse

Nel caso specifico di “So.Ri.”, la governance attuale prevede un consiglio di amministrazione espressione dei comuni soci (tre membri). Con l'eventuale previsione dell'ingresso di nuovi soci, in sede di riassetto societario, al fine di rafforzare gli strumenti di diritto societario esistenti per l'esercizio del controllo analogo (lo statuto societario attuale consente già l'esercizio incisivo dell'attività controllo sulla società a ciascuno dei soci, indipendentemente dalla quota di partecipazione detenuta), potrebbe essere valutata la possibilità di sottoscrizione di patti parasociali che, ad esempio, prevedano l'unanimità tra i soci per la designazione dell'amministratore unico³¹.

D.4) La sussistenza dei requisiti dell'in house di “So.Ri.”.

Come già anticipato, gli atti trasmessi dalla Società³² evidenziano il rispetto di tutti i requisiti previsti per l'in house e controllo congiunto:

- non sono state rilevate partecipazioni dirette di capitali privati nella società;
- lo statuto è conforme al modello dell'in-house previsto dall'art. 16 del TUSPP (contiene la previsione che l'80% del fatturato della società debba essere effettuato a favore dei comuni soci e che l'eventuale produzione ulteriore rispetto al suddetto limite è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società³³);
- lo statuto e lo schema di contratto di servizio trasmesso contengono: la definizione delle modalità di esercizio delle funzioni di programmazione e controllo dei soci, coerentemente con quanto previsto dall'art. 147-quater del D.Lgs. 267/2000; la disciplina del “controllo analogo”, nel rispetto di cui agli artt. 5 e 192 del D.Lgs. 50/2016, oltre che del TUSPP;
- lo statuto contiene, altresì: la disciplina per il trasferimento delle azioni; la previsione della facoltà di recesso da parte del socio; la disciplina del funzionamento dell'assemblea; la previsione della figura dell'Amministratore unico quale organo amministrativo; la previsione dell'impossibilità di istituire organi di amministrazione o di controllo differenti da quelli previsti dal codice civile e dalle norme in materia di società; la previsione del rispetto dell'equilibrio di genere in materia di composizione degli organi collegiali; la previsione della distinzione del ruolo del collegio sindacale e del revisore legale dei conti;
- è stata inoltre acquisita la richiesta di iscrizione della società nell'apposito elenco gestito da ANAC³⁴.

31 Si rammenta che, in base all'art.11, comma 2, D.lgs. 175/2016, “L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico.”.

32 Acquisiti al protocollo generale del Comune in data 02.11.2018 (prot. n. 61419/2018).

33 Poichè So.Ri. è controllata da una pluralità di amministrazioni, la prevalenza dell'attività è stata valutata tenendo conto dell'attività che la società esercita indistintamente nei confronti di tutte le amministrazioni nel loro insieme.

34 Il Comune di Prato, in qualità di socio di maggioranza di So.Ri. SpA, ha richiesto l'iscrizione all'ANAC in data 30.08.2018 (istanza n. 72376/2018), in aderenza a quanto previsto dalle linee guida n. 7 ANAC adottate con deliberazione n. 951 del 20.09.2017.



COMUNE DI QUARRATA
Area Risorse

E) Valutazione della congruità dell'offerta economica di "So.Ri."

E.1) Il complesso delle norme che disciplinano la materia delle società pubbliche e gli appalti pubblici, impone un onere specifico in capo all'Amministrazione pubblica che intenda affidare direttamente un contratto ad una società controllata sotto il profilo della "congruità economica".

Nel momento in cui il legislatore ha previsto un onere motivazionale (definito, nel parere del Consiglio di Stato n. 855/2016, come "rafforzato"), bisogna interrogarsi fino a che punto l'amministrazione aggiudicatrice debba spingersi nella prova della ricorrenza dei parametri di "convenienza economica", "sostenibilità finanziaria, anche in considerazione della possibile destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate", "avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato"³⁵.

A tal proposito, sebbene si registri recente giurisprudenza amministrativa³⁶ per cui l'onere dell'obbligo motivazionale in capo alla stazione appaltante sarebbe eccessivo - addirittura costituzionalmente illegittimo -, abbiamo tuttavia ritenuto opportuno elaborare una **analisi comparativa** del costo del servizio da affidare, mediante il confronto tra le diverse forme giuridicamente ammissibili di gestione del servizio di riscossione coattiva: (i) affidamento in house; (ii) esternalizzazione a soggetto privato; (iii) completa internalizzazione (gestione diretta)³⁷.

E.2) Sono stati quindi ricostruiti distinti piani economico-finanziari per ciascuna delle possibili forme di gestione del servizio, considerando i volumi delle entrate che si presume l'ente dovrebbe affidare nel triennio 2019/2021³⁸.

Sono state pertanto acquisite:

- l'offerta tecnico-economica di una società privata iscritta all'Albo dei concessionari ex art. 53, D.Lgs. 446/97³⁹;
- l'offerta tecnico-economica della società pubblica "So.Ri."⁴⁰;

³⁵ Art. 5, D.Lgs. 175/2016 e art. 192, comma 2, D.Lgs. 50/2016.

³⁶ TAR Liguria, Sez. II, sent. 886/2018 ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 192, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, nella parte in cui prevede che le stazioni appaltanti diano conto, nella motivazione del provvedimento di affidamento in house di un contratto "delle ragioni del mancato ricorso al mercato", per contrasto con l'art. 76 della Costituzione, in relazione all'art. 1 lettere a) ed e) della legge 28.1.2016, n. 11 (recante deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014). In particolare, il Collegio ritiene che la disposizione sospettata di incostituzionalità, avrebbe introdotto un onere amministrativo di motivazione – circa le ragioni del mancato ricorso al mercato – maggiore e più gravoso di quelli strettamente necessari per l'attuazione della direttiva n. 2014/24/UE, la quale, per un verso ammette senz'altro gli affidamenti in house a patto che ricorrano le tre condizioni di cui all'art. 12, per altro verso ha escluso i relativi contratti dal proprio campo di applicazione, e dunque dall'obbligo di esperire preventivamente una procedura di gara ad evidenza pubblica (cioè, il ricorso al mercato).

³⁷ Secondo il Consiglio di Stato, la scelta fra internalizzazione, affidamento a soggetti in house ed esternalizzazione deve essere posta su un piano di perfetta equiparazione (n. 1034/2016).

³⁸ Per semplicità espositiva, è stato considerato come riferimento soltanto il primo triennio successivo all'affidamento del servizio.

³⁹ Acquisita al protocollo generale del Comune in data 18.10.2018 (prot. n. 58846/2018).

⁴⁰ L'individuazione di "So.Ri." quale società pubblica a cui aderire, trova giustificazione anche nell'attuazione del principio di cui all'art. 3-bis, commi 1 e 1-bis del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, in virtù del quale lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica deve essere organizzato in modo unitario all'interno di ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, tali da consentire economie di scala (sul punto specifico, si veda anche quanto previsto dall'art. 4, comma 9-bis, del D.Lgs. 175/2016).



COMUNE DI QUARRATA
Area Risorse

- i bandi di gara espletati, nel periodo 2016-2018, da n. 5 Amministrazioni locali, comparabili con Quarrata per numerosità della popolazione e volumi delle entrate affidati, collocate territorialmente nel centro-nord Italia.

Al fine di garantire un più corretto apprezzamento di ciascun modello gestionale e per rendere più oggettiva la comparazione tra le varie opzioni, sono stati considerati i seguenti criteri standard:

- **volume delle entrate affidate:**
anno (n): € 4.000.000
anno (n+1): € 2.500.000
anno (n+2): € 2.500.000
- **n. ingiunzioni emesse:**
anno (n): 6.000
anno (n+1): 3.400
anno (n+2): 3.400
- **n. procedure cautelari e/o esecutive avviate/anno:** 772⁴¹
- **grado percentuale di riscossione stimato:** 20⁴²
- **volume dei ricavi (lordi) ipotizzato:**
anno (n): € 800.000
anno (n+1): € 500.000
anno (n+2): € 500.000

Si riassumono i caratteri principali di ciascuna ipotesi:

A. offerta economica della società pubblica "So.Ri.": aggio sul riscosso pari all'8%; nessun costo aggiuntivo⁴³;

B. completa internalizzazione del servizio: a tal proposito è stato necessario formulare le seguenti ulteriori ipotesi: *a)* assunzione di almeno una nuova unità di personale (di categoria C o D); *b)* affidamento esterno della predisposizione degli atti esecutivi; *c)* attivazione di un call/contact center esterno all'ente, il cui costo coincide con quello individuato in sede di gara Anci Toscana nel 2015; *d)* adesione alla gara per la postalizzazione degli atti indetta da Anci Toscana che prevede un costo unitario per raccomandata di 4 euro;

C. affidamento a soggetto privato iscritto all'Albo dei concessionari:

1. offerta economica trasmessa al Comune da una società privata iscritta all'Albo dei concessionari, facente parte dell'ATI aggiudicataria del servizio di ingiunzione di pagamento della gara indetta da ANCI Toscana nel 2015. L'offerta prevede: nessun

41 Coincide con il numero di soggetti nei cui confronti sono state avviate le procedure cautelari/esecutive dal Concessionario nazionale nel 2017.

42 Tale stima trova conforto nel grado di riscossione medio raggiunto da altre Amministrazioni comunali che nel frattempo hanno sperimentato o avviato la riscossione a mezzo ingiunzione fiscale (sia direttamente, che mediante affidamento all'esterno): è stato rilevato un tasso di riscossione medio in sede di prima emissione dell'atto ingiuntivo di circa il 15%, che tende ad elevarsi al 25% considerando la rateizzazione del debito.

43 L'analisi è stata integrata anche con il confronto con le prescrizioni tecniche redatte nel corso del 2018 dal Comune di Cascina e la società affidataria in house del servizio di accertamento e riscossione delle entrate, "Se.Pi. SpA" di Pisa.



COMUNE DI QUARRATA
Area Risorse

- aggio a titolo di compenso sul riscosso e rimborso delle spese per procedure cautelari ed esecutive in misura differenziata;
2. ipotesi basata sul criterio di aggiudicazione di una gara ad evidenza pubblica espletata nel 2018 dal Comune di Mantova: aggio del 4,30% (percentuale posta a base di gara dell'6%) e rimborso spese procedure cautelari ed esecutive alle tariffe ministeriali ridotte del 50%;
 3. ipotesi basata sul criterio di aggiudicazione di una gara ad evidenza pubblica espletata nel 2018 dalla centrale unica di committenza per i comuni di Cattolica e Misano Adriatico: aggio del 6,76% (percentuale posta a base di gara dell'8%) e rimborso delle spese procedure cautelari ed esecutive (infruttuose e per ogni tipologia di spesa) alle tariffe ministeriali ridotte del 5%;
 4. ipotesi basata sul criterio di aggiudicazione di una gara ad evidenza pubblica espletata nel 2016 dal Comune di Poggibonsi: aggio del 4,49% (percentuale posta a base di gara del 4,50%). Nessuna informazione è stata prevista per il rimborso delle spese per procedure cautelari ed esecutive;
 5. ipotesi basata sul criterio di aggiudicazione di una gara ad evidenza pubblica espletata nel 2016 dal Comune di Biella: corrispettivo del servizio 6,95%, con esclusione delle entrate da Imposta sulla Pubblicità, delle Pubbliche Affissioni, della T.O.S.A.P. e sanzioni del Codice della strada (percentuale posta a base di gara del 12%); percentuale minima garantita del corrispettivo pari all'8% per le entrate da tributi locali, sanzioni amministrative/altre entrate patrimoniali;
 6. ipotesi basata sul criterio di aggiudicazione di una gara ad evidenza pubblica espletata nel 2017 dal Comune di Spoleto: aggio del 5,70% (percentuale posta a base di gara del 6%), al netto delle spese di notifica e di quelle relative alle procedure cautelari esecutive.

Si fa espresso rinvio agli allegati di cui alla presente relazione per:

- analisi comparativa per la congruità economica dell'offerta di "So.Ri." (allegato A);
- costo dell'ipotetico acquisto della partecipazione (allegato B);
- analisi dei principali indici di bilancio degli ultimi tre esercizi (allegato C).

A supporto della documentazione elaborata, riportiamo alcune ulteriori informazioni utili:

a) Dati previsionali per il triennio 2018/2020 (da Bilancio approvato al 31.12.2017)

| | Bilancio di previsione 2018 | Bilancio di previsione 2019 | Bilancio di previsione 2020 |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Ricavi variabili e fisso | € 3.189.169 | € 3.221.775 | € 3.250.060 |
| Altri ricavi | € 308.927 | € 311.713 | € 311.713 |
| TOTALE RICAVI | € 3.498.096 | € 3.533.488 | € 3.561.772 |
| Per servizi | € 1.022.244 | € 994.444 | € 969.444 |
| Per godim.beni terzi | € 153.007 | € 160.987 | € 163.914 |



COMUNE DI QUARRATA
Area Risorse

| | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Personale | € 2.199.747 | € 2.243.742 | € 2.288.616 |
| Ammortamenti | € 30.000 | € 40.000 | € 50.000 |
| Accantonamenti rischi | € 0 | € 0 | € 0 |
| Oneri diversi | € 27.775 | € 27.125 | € 27.125 |
| TOTALE COSTI | € 3.432.773 | € 3.466.298 | € 3.499.099 |
| Ricavi - Costi | € 65.324 | € 67.191 | € 62.674 |
| Interessi attivi | € 20.000 | € 22.000 | € 24.000 |
| Interessi passivi ⁴⁴ | € 0 | € 0 | € 0 |
| RIS. ANTE IMPOSTE | € 85.324 | € 89.191 | € 86.674 |
| Imposte correnti | € 23.038 | -€ 24.082 | -€ 23.402 |
| RISULTATO ESERCIZIO PREVISIONALE | € 62.287 | € 65.110 | € 63.272 |

b) non sono state rilevate criticità circa il rispetto delle norme in tema di compensi agli amministratori e agli organi collegiali (collegio sindacale, revisori legali).

c) ad integrazione dell'analisi comparativa di cui all'allegato A, sono riportati i costi per l'attività di riscossione coattiva sostenuti dal Comune di Cascina (n. ab. 45.361), come previsti dal disciplinare tecnico sottoscritto nel 2018 con la società pubblica affidataria in house ("Se.Pi. SpA")⁴⁵:

| Modalità di remunerazione dei servizi affidati | Costo a carico del Comune |
|---|----------------------------------|
| Aggio previsto per la riscossione degli avvisi di accertamento ICI, IMU, TASI, TARES, TARI, ICP | 13,00% (oltre IVA) |
| Aggio previsto per la riscossione del recupero evasione COSAP | 13,00% (oltre IVA) |
| Aggio previsto per la riscossione delle sanzioni di polizia amministrativa e delle sanzioni per violazioni al Codice della Strada | 8,45% (oltre IVA) |
| Aggio sulla riscossione refezione scolastica e trasporto scolastico | 3,00% (oltre IVA) |
| Aggio sulla riscossione di tutte le altre tipologie di entrata | 4,10% (oltre IVA) |

⁴⁴ Si fa notare che non è prevista l'accensione di mutui, in quanto la Società prevede di coprire i debiti correnti con la liquidità corrente. In bilancio, pertanto, non sono previsti oneri finanziari.

⁴⁵ Poiché l'affidamento che qui ci interessa riguarda esclusivamente la funzione della riscossione coattiva, non è stato considerato il compenso fisso annualmente previsto dal disciplinare a carico dell'Amministrazione affidante.



COMUNE DI QUARRATA
Area Risorse

| | |
|--|--|
| Rimborso delle spese sostenute dalla Società | Una quota del 50% dei rimborsi, oltre ad eventuali altre spese vive, per la riscossione di entrate successivamente accertate dal Comune come "quote inesigibili" |
|--|--|

Quarrata, 26.11.2018

Firmato
Dott. Marco Baldi
Responsabile del Servizio Entrate del Comune di Quarrata

Dott. Francesco Orsi
Responsabile del Servizio Programmazione e controllo del Comune di Quarrata



COMUNE DI QUARRATA
Area Risorse

Allegato "A"

VALUTAZIONE DI CONGRUITA' ECONOMICA¹

- (A) Affidamento del servizio di riscossione coattiva ad una società pubblica (in-house)
(B) Gestione diretta del servizio (internalizzazione)
(C) Affidamento a soggetto privato iscritto all'Albo dei Concessionari ex art. 53, Dlgs. 446/97

(A) Affidamento in-house²

| PEF TRIENNIO | IMPORTI |
|--|--------------------|
| Anno n: acquisto quota nominale del capitale sociale | € 10.000 |
| Anno n: compenso da aggio sulla riscossione ³ | € 64.000 |
| Anno n: costi amministrativi per emissione ingiunzioni | € 0 |
| Anno n+1: compenso da aggio sulla riscossione | € 40.000 |
| Anno n+1: costi amministrativi per emissione ingiunzioni | € 0 |
| Anno n+2: compenso da aggio sulla riscossione | € 40.000 |
| Anno n+2: costi amministrativi per emissione ingiunzioni | € 0 |
| Costi complessivi del triennio | € 154.000 |
| Ricavi netti del triennio | € 1.646.000 |

¹ Tutti gli importi indicati, tra cui l'aggio, sono al netto di IVA.

² Ai fini dell'analisi, è stato ipotizzato l'acquisto di n. 1.000 azioni ad un prezzo unitario nominale di € 10.

³ Nell'aggio proposto da So.Ri. è compreso il servizio di sportello all'utenza (per un giorno la settimana), l'utilizzo del call center già in uso per gli altri comuni soci e del portale informatico per la gestione degli atti con l'utenza.



COMUNE DI QUARRATA
Area Risorse

(B) Internalizzazione del servizio (completa gestione diretta)

| PEF TRIENNIO | IMPORTI |
|--|--------------------|
| Anno n: assunzione n. 1 dipendente ⁴ | € 30.000 |
| Anno n: costo per procedure esecutive | € 10.000 |
| Anno n: spese per formazione del personale | € 2.500 |
| Anno n: acquisto software gestionale per riscossione diretta | € 2.500 |
| Anno n: attivazione call/contact center esterno | € 4.800 |
| Anno n: spese per notificazione atti | € 24.000 |
| Anno n+1: costo annuo per l'ulteriore unità di personale | € 30.000 |
| Anno n+1: costo per procedure esecutive | € 8.000 |
| Anno n+1: spese per formazione del personale | € 2.500 |
| Anno n+1: canone annuo software gestionale per riscossione diretta | € 2.500 |
| Anno n+1: canone annuo call/contact center esterno | € 4.800 |
| Anno n+1: spese per notificazione atti | € 13.600 |
| Anno n+2: costo annuo per l'ulteriore unità di personale | € 30.000 |
| Anno n+2: costo per procedure esecutive | € 8.000 |
| Anno n+2: spese per notificazione atti | € 13.600 |
| Anno n+2: canone annuo call/contact center esterno | € 4.800 |
| Anno n+2: canone annuo software gestionale per riscossione diretta | € 2.500 |
| Costi complessivi del triennio | € 194.100 |
| Ricavi netti del triennio | € 1.605.900 |

⁴ Nell'ipotesi si considera l'assunzione in organico di una sola unità di personale. Facciamo presente, tuttavia, che tale previsione non sarebbe comunque sufficiente per svolgere in modo efficiente il servizio per i motivi illustrati nella relazione.



COMUNE DI QUARRATA
Area Risorse

C) Affidamento a soggetto privato iscritto all'Albo ministeriale

Ipotesi n. 1: offerta economica società "X" per il Comune di Quarrata (n. ab. 26.460)⁵

| PEF TRIENNIO | IMPORTI |
|---|--------------------|
| Anno n: aggio sulla riscossione | € 0 |
| Anno n: emissione e stampa atti di ingiunzione ⁶ | € 27.000 |
| Anno n: attivazione sportello e call/contact center ⁷ | € 0 |
| Anno n: rimborso spese di notifica, per procedure cautelari ed esecutive ⁸ | € 37.882 |
| Anno n + 1: sportello e call/contact center | € 0 |
| Anno n+1: emissione e stampa atti di ingiunzione | € 15.300 |
| Anno n+1: rimborso spese di notifica, per procedure cautelari ed esecutive | € 37.882 |
| Anno n+2: emissione e stampa atti di ingiunzione | € 15.300 |
| Anno n+2: sportello e call/contact center | € 0 |
| Anno n+2: rimborso spese di notifica, per procedure cautelari ed esecutive | € 37.882 |
| Costi complessivi del triennio | € 171.246 |
| Ricavi netti del triennio | € 1.628.754 |

⁵ Dati al 31.12.2017.

⁶ L'offerta prevede un rimborso di 4,50 euro (al netto di IVA) per ingiunzione emessa.

⁷ Non è stato possibile reperire il costo per l'attivazione dei servizi aggiuntivi di call/contact center; tale costo si considera pertanto compreso nell'aggio sulla riscossione, al pari di tutte le ipotesi di seguito considerate.

⁸ L'offerta prevede, sostanzialmente, una riduzione di circa il 34% dei prezzi aggiudicati in sede di gara ANCI Toscana nel 2015 per la predisposizione degli atti cautelari. E' stato quindi ipotizzato che la stessa percentuale di riduzione possa essere applicata anche sui costi da sostenere per il rimborso delle procedure esecutive non riscosse (pari all'80%). Si tenga conto che, mentre per le cartelle esattoriali è espressamente prevista per legge la percentuale di riparto delle spese tra ente locale e debitore, non altrettanto è disposto per le spese di procedura esecutiva avviate nell'ipotesi di ingiunzioni di pagamento, il cui costo, pertanto, ricade interamente sull'ente locale in caso di infruttuosità dell'azione stessa.



COMUNE DI QUARRATA
Area Risorse

Ipotesi n. 2: gara bandita dal Comune di Mantova (n. ab. 49.308)

| PEF TRIENNIO | IMPORTI |
|--|--------------------|
| Anno n: aggio sul riscosso | € 54.080 |
| Anno n: attivazione sportello e call/contact center ⁹ | € 0 |
| Anno n: rimborso spese di notifica, per procedure cautelari ed esecutive ¹⁰ | € 22.958 |
| Anno n+1: aggio sul riscosso | € 33.800 |
| Anno n+1: rimborso spese di notifica, per procedure cautelari ed esecutive | € 22.958 |
| Anno n+2: aggio sul riscosso | € 33.800 |
| Anno n+2: rimborso spese di notifica, per procedure cautelari ed esecutive | € 22.958 |
| Costi complessivi del triennio | € 190.554 |
| Ricavi netti del triennio | € 1.609.446 |

9 Non è stato possibile reperire il costo per l'attivazione dei servizi aggiuntivi di call/contact center; tale costo si considera pertanto compreso nell'aggio sulla riscossione.

10 E' stata prevista la riduzione del 50% del prezzo previsto dalla tabella ministeriale. Si ipotizza il costo del non riscosso (pari all'80%) rispetto al totale delle attività esecutive svolte dal Concessionario nazionale nel corso del 2017 per il Comune di Quarrata.



COMUNE DI QUARRATA
Area Risorse

Ipotesi n. 3: gara bandita dai comuni di Cattolica (n. ab. 17.228) e Misano Adriatico (n. ab. 13.184)

| PEF TRIENNIO | IMPORTI |
|--|--------------------|
| Anno n: aggio sul riscosso | € 54.080 |
| Anno n: attivazione sportello e call/contact center ¹¹ | € 0 |
| Anno n: rimborso spese di notifica, per procedure cautelari ed esecutive ¹² | € 43.621 |
| Anno n+1: aggio sul riscosso | € 33.800 |
| Anno n+1: rimborso spese di notifica, per procedure cautelari ed esecutive | € 43.621 |
| Anno n+2: aggio sul riscosso | € 33.800 |
| Anno n+2: rimborso spese di notifica, per procedure cautelari ed esecutive | € 43.621 |
| Costi complessivi del triennio | € 252.543 |
| Ricavi netti del triennio | € 1.547.457 |

11 Non è stato possibile reperire il costo per l'attivazione dei servizi aggiuntivi di call/contact center; tale costo si considera pertanto compreso nell'aggio sulla riscossione.

12 E' stata prevista la riduzione del 50% del prezzo previsto dalla tabella ministeriale. Si ipotizza il costo del non riscosso (pari all'80%) rispetto alle totale delle attività esecutive svolte dal Concessionario nazionale nel corso del 2017 per il Comune di Quarrata.



COMUNE DI QUARRATA
Area Risorse

Ipotesi n. 4: gara bandita dal Comune di Poggibonsi (n. ab. 29.063)

| PEF TRIENNIO | IMPORTI |
|---|--------------------|
| Anno n: aggio sul riscosso | € 35.920 |
| Anno n: attivazione sportello e call/contact center ¹³ | € 0 |
| Anno n: rimborso spese di notifica e per procedure cautelari ed esecutive ¹⁴ | € 45.917 |
| Anno n+1: aggio sul riscosso | € 22.450 |
| Anno n+1: rimborso spese di notifica e per procedure cautelari ed esecutive | € 45.917 |
| Anno n+2: aggio sul riscosso | € 22.450 |
| Anno n+2: rimborso spese di notifica e per procedure cautelari ed esecutive | € 45.917 |
| Costi complessivi del triennio | € 218.571 |
| Ricavi netti del triennio | € 1.581.429 |

13 Non è stato possibile reperire il costo per l'attivazione dei servizi aggiuntivi di call/contact center; tale costo si considera pertanto compreso nell'aggio sulla riscossione.

14 E' stato ipotizzato un costo pari a quello da rimborsare per il non riscosso (nella misura dell'80%), rispetto al totale delle attività svolte dal Concessionario nazionale nel corso del 2017 per il Comune di Quarrata.



COMUNE DI QUARRATA
Area Risorse

Ipotesi n. 5: gara bandita dal Comune di Biella (n. ab. 44.324)

| PEF TRIENNIO | IMPORTI |
|---|--------------------|
| Anno n: aggio sul riscosso | € 55.600 |
| Anno n: corrispettivo minimo garantito ¹⁵ | € 0 |
| Anno n: attivazione sportello e call/contact center ¹⁶ | € 0 |
| Anno n: rimborso spese di notifica e per procedure cautelari ed esecutive ¹⁷ | € 45.917 |
| Anno n+1: aggio sul riscosso | € 34.750 |
| Anno n+1: rimborso spese di notifica e per procedure cautelari ed esecutive | € 45.917 |
| Anno n+2: aggio sul riscosso | € 34.750 |
| Anno n+2: rimborso spese di notifica e per procedure cautelari ed esecutive | € 45.917 |
| Costi complessivi del triennio | € 262.851 |
| Ricavi netti del triennio | € 1.537.149 |

15 Non è possibile determinare il corrispettivo minimo garantito, che pertanto si considera compreso nell'aggio sul riscosso.

16 Non è stato possibile reperire il costo per l'attivazione dei servizi aggiuntivi di call/contact center; tale costo si considera pertanto compreso nell'aggio sulla riscossione.

17 E' stato ipotizzato un costo pari a quello da rimborsare per il non riscosso (nella misura dell'80%), rispetto al totale delle attività svolte dal Concessionario nazionale nel corso del 2017 per il Comune di Quarrata.



COMUNE DI QUARRATA
Area Risorse

Ipotesi n. 6: gara bandita dal Comune di Spoleto (n. ab. 38.035)

| PEF TRIENNIO | IMPORTI |
|---|--------------------|
| Anno n: aggio sul riscosso | € 45.600 |
| Anno n: attivazione sportello e call/contact center ¹⁸ | € 0 |
| Anno n: rimborso spese di notifica e per procedure cautelari ed esecutive ¹⁹ | € 45.917 |
| Anno n+1: aggio sul riscosso | € 28.500 |
| Anno n+1: rimborso spese di notifica e per procedure cautelari ed esecutive | € 45.917 |
| Anno n+2: aggio sul riscosso | € 28.500 |
| Anno n+2: rimborso spese di notifica e per procedure cautelari ed esecutive | € 45.917 |
| Costi complessivi del triennio | € 240.351 |
| Ricavi netti del triennio | € 1.559.649 |

18 Non è stato possibile reperire il costo per l'attivazione dei servizi aggiuntivi di call/contact center; tale costo si considera pertanto compreso nell'aggio sulla riscossione.

19 E' stato ipotizzato un costo pari a quello da rimborsare per il non riscosso (nella misura dell'80%), rispetto al totale delle attività svolte dal Concessionario nazionale nel corso del 2017 per il Comune di Quarrata.

| | n. azioni | valore unitario azioni | capitale | % |
|----------------------|------------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| Comune di Prato | 47.200,00 | 10,00 | 472.000,00 | 89,86 |
| Comune di Montemurlo | 4.800,00 | 10,00 | 48.000,00 | 9,14 |
| Comune di Carmignano | 526,00 | 10,00 | 5.260,00 | 1,00 |
| | 52.526,00 | | 525.260,00 | 100,00 |

CALCOLO IPOTESI ACQUISTO AZIONI "SO.RI. SpA"

| | n. azioni | valore unitario azioni | capitale | % |
|----------------------|------------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| Comune di Prato | 47.200,00 | 10,00 | 472.000,00 | 88,18 |
| Comune di Montemurlo | 4.800,00 | 10,00 | 48.000,00 | 8,97 |
| Comune di Carmignano | 526,00 | 10,00 | 5.260,00 | 0,98 |
| Comune di Quarrata | 1.000,00 | 10,00 | 10.000,00 | 1,87 |
| | 53.526,00 | | 535.260,00 | 100,00 |

Capitale sociale attuale di So.Ri. € 525.260,00
Capitale sociale post ingresso Quarrata € 535.260,00



COMUNE DI QUARRATA
Area Risorse

Allegato C

ANALISI DI BILANCIO "SO.RI. SpA"

| | Anno 2017 | Anno 2016 | Anno 2015 |
|--|-----------|------------|-----------|
| Margine operativo lordo (EBITDA) | € 191.133 | € 18.182 | € 158.139 |
| Margine operativo netto (EBIT) | € 166.485 | € 8.037,00 | € 145.763 |
| INDICI DI LIQUIDITA' | | | |
| Quoziente di disponibilità (current test ratio) attivo circolante/passivo corrente | 2,25 | 2,12 | 2 |
| INDICI DI SOLIDITA' | | | |
| Indice di elasticità dell'attivo attivo corrente/attivo totale | 0,94 | 0,95 | 0,89 |
| Indice di elasticità del passivo passivo corrente/passivo totale | 0,43 | 0,47 | 0,45 |
| Indice di copertura delle immobilizzazioni patrimonio netto/attivo immobilizzato | 28,3 | 55,12 | 44,88 |
| INDICI DI REDDITIVITA' | | | |
| R.O.E. (return on equity) reddito netto/patrimonio netto | 11,67 | 2,54 | 14,52 |
| INDICI DI INDIPENDENZA FINANZIARIA | | | |
| Indipendenza finanziaria patrimonio netto/totale passivo | 0,27 | 0,24 | 0,25 |
| Debito/equity debiti finanziari/patrimonio netto | 1,21 | 1,52 | 1,35 |

Allegato "F" all'atto repertorio n. 33.106/4.999

SOCIETA' RISORSE S.P.A.

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione -

1. E' costituita, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e della normativa vigente in materia, una società per azioni a capitale pubblico denominata "SOCIETA' RISORSE SOCIETA' PER AZIONI", in forma abbreviata SO. RI. S.p.A.

Articolo 2 - Oggetto Sociale -

1. La Società è un soggetto strumentale, organizzato dai soci per lo svolgimento comune in maniera unitaria e coordinata dei servizi inerenti le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate e delle attività connesse, complementari, accessorie ed ausiliarie indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale.

La Società ha per oggetto esclusivo la produzione di beni e servizi strumentali agli enti soci rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina di recepimento, e comunque le altre attività accessorie e complementari previste nei contratti di servizio stipulati con i soci.

2. La Società, nell'ambito dell'oggetto sociale, potrà porre in essere operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e commerciali, tecnicoscientifiche purché strettamente strumentali al conseguimento di finalità ricomprese nel precedente comma.

3. La Società potrà infine rilasciare avalli, fidejussioni, ipoteche ed altre garanzie reali per obbligazioni assunte.

4. La società è espressione della collaborazione di soci portatori di interessi omogenei per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività dei soci stessi nelle materie indicate art. 2 comma 1 ed è soggetta

all'attività di indirizzo e controllo dei soci affidanti, analogo a quello dagli stessi esercitato nei confronti dei propri uffici e/o servizi, nelle forme previste dal presente statuto e secondo le modalità funzionali previste dai contratti di servizio.

5. La società svolge le proprie attività in favore dei soggetti che ad essa partecipano, per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività dei medesimi nelle materie indicate art. 2 comma 1 e necessari per il perseguimento delle loro finalità di interesse generale o istituzionali.

6. La società può operare a favore di altri soggetti, diversi rispetto a quelli di cui al precedente periodo, ma solo nei limiti di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) del D.lgs n. 50/2016, anche attraverso gli accordi di cui all'art. 5, comma 6 del D.lgs n. 50/2016, e comunque nel rispetto di quanto previsto al successivo comma 7.

7. In ogni caso, la società deve produrre almeno l'ottanta per cento del fatturato attraverso lo svolgimento di compiti affidati dagli enti soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

8. La società conforma la propria attività contrattuale a quanto previsto dal codice dei contratti pubblici approvato con D.lgs. n. 50/2016, nei limiti e alle condizioni in cui esso è applicabile alla società stessa, e provvede a selezionare il personale dipendente e le collaborazioni esterne sulla base dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità, adottando appositi regolamenti.

9. Gli enti locali esercitano i diritti di socio nella persona del Sindaco o di un suo delegato. Per i soci diversi dagli enti locali, i diritti di socio sono esercitati dall'organo amministrativo del socio stesso.

10. La società non può costituire nuove società o acquisire partecipazioni in società, neanche per lo svolgimento di funzioni, segmenti di attività o processi connessi e complementari a quelli dell'oggetto sociale.

Articolo 3 - Sede -

1. La società ha sede legale nel Comune di Prato.

2. Potranno essere istituite con delibera dell'Assemblea dei soci eventuali sedi secondarie nell'ambito dei comuni in cui sono presenti gli enti costituenti o partecipanti; l'organo di amministrazione ha facoltà di istituire succursali, filiali, agenzie, uffici, rappresentanze e depositi nonché la loro soppressione.

3. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, presso la sede sociale.

Articolo 4 Durata -

1. Il termine di durata della Società è fissato al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogato con le formalità previste dalla legge.

CAPITALE

Articolo 5 Capitale

1. Il capitale sociale è di euro cinquecentoventicinquemiladuecentosessanta e zero zero centesimi (525.260,00), suddiviso in cinquantaduemilacinquecentoventisei e zero zero centesimi (52.526) azioni ordinarie del valore nominale di euro dieci e zero zero centesimi (10,00) ciascuna.

Articolo 6 Azioni

1. Ogni azione è indivisibile e obbligatoriamente nominativa. La Società riconosce un solo titolare per ciascuna azione. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto in Assemblea.

2. Le azioni ed i relativi diritti di opzione non possono essere costituiti in pegno né dati in alcuna forma di garan-

zia.

Articolo 7 Quote di partecipazione delle Amministrazioni pubbliche -

1. Le partecipazioni della Società possono essere possedute esclusivamente dalle Amministrazioni pubbliche comprese nell'elenco predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009 n.196, ove tra l'altro sono comprese le Regioni e province autonome, le Provincie, i Comuni, le Comunità montane, le Unioni di Comuni, le Aziende sanitarie locali. Le partecipazioni detenute da detti soggetti sono incedibili, se non in favore di altri soggetti aventi analoghe caratteristiche.

2. In caso di aumento del capitale i soci esercitano il diritto di opzione in modo da mantenere il cento per cento (100%) del capitale sociale, salvo rinuncia a favore di soci avente analoghe caratteristiche.

3. Il socio fondatore Comune di Prato mantiene una partecipazione prevalente nel capitale sociale della società, conseguente alla quota azionaria di sua proprietà, comunque non inferiore al sessanta per cento (60%) del capitale sociale. In caso di aumento del capitale sociale non può essere in ogni caso limitato o escluso il diritto di opzione del Comune di Prato, che lo esercita in modo tale da mantenere il sessanta per cento (60%) del capitale sociale. Qualora per una qualsiasi ragione venga meno la partecipazione del Comune di Prato in tale misura, la società si scioglie a norma dell'art. 2448 n. 6 del codice civile.

Articolo 8 - Diritto di opzione e di prelazione -

1. Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Per l'esercizio del diritto di opzione, che dovrà essere effettuato o a mezzo di dichiarazione resa da socio in assemblea ovvero a mezzo lettera raccomandata inviata alla società, deve essere concesso un termine non inferiore ai giorni 60 (sessanta) dall'iscrizione nel Pubblico Registro delle Imprese della delibera di aumento di capitale.

2. Quando un socio intende cedere in tutto o in parte le proprie azioni ovvero i diritti di opzione, e deve preventivamente offrirli agli altri soci, che hanno facoltà di esercitare il diritto di prelazione, dandone comunicazione all'Organo di amministrazione con lettera raccomandata A.R. contenente le modalità di vendita, il prezzo ed il nominativo del soggetto che si propone come acquirente. L'Organo di Amministrazione fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo, provvederà a darne comunicazione agli altri soci entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della predetta raccomandata.

3. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazio-

ne, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono manifestare, a mezzo lettera raccomandata A.R. indirizzata all'Organo di amministrazione, la propria incondizionata volontà di acquistare in tutto o in parte le azioni o i diritti di prelazione di vendita.

4. L'Organo di amministrazione, entro dieci (10) giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i socia mezzo raccomandata A.R. delle dichiarazioni concernenti l'esercizio del diritto di prelazione.

5. Con riguardo alla ripartizione delle azioni ovvero dei diritti di opzione, ove si renda necessario, troverà applicazione il principio dell'attribuzione proporzionale ai soci in relazione alle rispettive partecipazioni al capitale della società.

6. Le azioni o i relativi diritti di opzione per i quali non sia stata esercitata la prelazione potranno essere trasferiti al soggetto preposto quale acquirente, alle stesse condizioni offerte ai soci, nel rispetto del presente statuto, entro 3 (tre) mesi dalla comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

Articolo 9

1. La qualità di azionista, nei rapporti con la Società, viene acquisita unicamente attraverso l'iscrizione nell'apposito libro soci.

Articolo 10 Obbligazioni e finanziamenti-

1. La Società potrà emettere obbligazioni ordinarie e convertibili, nei limiti e con le modalità previste dalle leggi vigenti.

2. La società potrà acquisire finanziamenti anche dai Soci, in conto aumento capitale o con l'obbligo di rimborso, in proporzione o meno alle quote di partecipazione da essi possedute; tali finanziamenti, sia fruttiferi che infruttiferi di interessi, laddove effettuati con obbligo di rimborso, dovranno essere effettuati dai soci iscritti nel relativo Libro Soci da almeno tre mesi e detentori di una quota di partecipazione almeno pari al 2% (due per cento) del capitale sociale, comunque con l'osservanza delle disposizioni di legge in materia.

ASSEMBLEA

Articolo 11 Assemblea della società-

1. L'assemblea della società è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

2. L'assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi e al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti, salvo quanto disposto dall'art. 2437 del codice civile.

Articolo 12 Convocazione dell'Assemblea-

1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata dal-

l'Organo Amministrativo mediante avviso, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita ai soci all'indirizzo risultante dal libro soci almeno quindici giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, contenente l'ordine del giorno, la data e il luogo della convocazione, il quale può essere anche diverso dalla sede sociale, purché nell'ambito del territorio nazionale.

2. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, la quale non potrà avere luogo nello stesso giorni fissato per la prima.

3. Sono tuttavia valide le Assemblee, costituite anche in assenza delle formalità procedurali di cui sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'assemblea la maggioranza dei soci componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

4. Il Presidente del Consiglio di amministrazione, ove previsto, o l'Amministratore Unico, senza ritardo, dispone la convocazione dell'Assemblea quando ne sia stata fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale e che nella domanda indichino espressamente gli argomenti da trattare.

5. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora sussistano le condizioni di cui al II comma dell'articolo 2364 del Codice Civile. L'Assemblea straordinaria, oltre ai casi previsti dalla legge, è indetta dall'Organo di Amministrazione ogni qualvolta sia ritenuto opportuno.

6. Ai fini di permettere ai soci di esercitare efficacemente il controllo analogo sulla società, devono essere altresì convocate ogni anno altre due Assemblee Ordinarie preferibilmente entro il 31 dicembre ed entro il 30 settembre di ciascuno anno aventi all'ordine del giorno, la prima: l'approvazione da parte dei soci del piano delle attività di cui all'art.18.3 lett. b), la seconda: la verifica puntuale dell'esecuzione del piano suddetto e della corretta applicazione delle normative di cui all'art. 19.3.

Articolo 13-Diritto di intervento-

1. I soci possono intervenire all'assemblea in persona del legale rappresentante oppure a mezzo di delegati nei modi e nelle forme previste per legge.

2. Non potrà essere conferita delega ai membri dell'Organo di amministrazione, ai Sindaci ed ai dipendenti della società.

3. Le deleghe devono avere forma scritta, essere rilasciate per singole assemblee e vengono allegate al verbale dell'assemblea cui si riferiscono.

Articolo 14 - Procedimento assembleare : Svolgimento dei la-

vori.

1. L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

L'assemblea può essere tenuta con interventi dislocati in più luoghi contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e principi di buona fede e di parità di trattamento di soci.

In particolare è necessario che:

- sia consentito al Presidente l'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Articolo 15 Presidenza dell'Assemblea-

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora previsto, dall'Amministratore Unico o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata dall'Assemblea stessa.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea accertare il diritto di intervento, anche per delega, verificare la regolarità di costituzione dell'Assemblea, dirigere e regolare la discussione e stabilire le modalità di espressione al voto.

3. L'Assemblea nomina un segretario ed eventualmente uno o più scrutatori scelti tra gli azionisti, nei casi di legge o quando ciò sia ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale viene redatto da un Notaio, nel qual caso è necessario la nomina del Segretario.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 16 - Organo di Amministrazione -

1. La società è amministrata da un Amministratore Unico o, qualora la normativa pro tempore vigente lo consenta, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o da cinque membri che dura in carica un triennio ed è rieleggibile.

2. Compete agli enti pubblici soci ai sensi dell'art. 2449 del codice civile, la nomina e la revoca dell'Organo di amministrazione. L'inosservanza degli indirizzi e delle direttive espresse dai soci, costituisce giusta causa di revoca degli amministratori ai sensi dell'articolo 2383 del Codice Civile.

3. Al Consiglio di Amministrazione, qualora previsto, spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio ed una indennità di carica stabilita dall'Assemblea degli azionisti.

4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora previsto, è nominato dall'assemblea.

5. Il Consiglio di amministrazione, qualora previsto, può attribuire deleghe a un solo consigliere, salva l'attribuzione di deleghe al presidente se preventivamente autorizzata dall'assemblea.

6. Il Consiglio di amministrazione, qualora previsto, può prevedere la carica di vice presidente esclusivamente come sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

7. L'Organo di amministrazione non può percepire gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, né percepire trattamenti di fine mandato

8. Non possono essere istituiti organi di amministrazione o di controllo differenti da quelli previsti dal codice civile e dalle norme generali in materia di società.

9. Gli organi collegiali della società prevedono il rispetto dell'equilibrio di genere in materia di composizione così come stabilito dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

10. I componenti dell'Organo di amministrazione e di controllo della società devono possedere i requisiti di onorabilità, autonomia e professionalità stabiliti dalla normativa pro tempore vigente.

Articolo 17 Rappresentanza -

1. La firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio, salvo quanto previsto all'art. 18, spettano al Presidente del Consiglio di amministrazione o all'Amministratore unico, considerato altresì quanto previsto all'art. 16 c. 5.

Articolo 18 - Poteri dell'Organo di Amministrazione -

1. L'Organo di amministrazione provvede, con ogni e più ampio potere, alla ordinaria e straordinaria amministrazione della Società e al compimento di tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale e che siano, per legge o per statuto, espressamente riservati all'assemblea.

2. L'Organo di amministrazione può delegare parte dei propri poteri con facoltà di nomina di direttori, institori, procuratori e mandatari per determinati atti o categorie di atti.

3. Sono comunque di esclusiva competenza dell'Organo di amministrazione e non sono delegabili i poteri relativi alla

predisposizione dei seguenti atti, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea per consentire l'esercizio del controllo analogo :

a) atti di programmazione riguardanti il bilancio annuale e pluriennale, la relazione illustrativa sull'esercizio finanziario, il piano di investimento e di assunzione del personale. Tali documenti devono essere corredati delle relative previsioni di entrata e di uscita e redatti in coerenza e in tempo utile con gli atti di programmazione degli enti locali soci;

b) piano operativo annuale e pluriennale da concordare preventivamente con gli enti pubblici soci;

c) assunzione di partecipazioni da parte della società in enti, associazioni, consorzi, società a capitale interamente pubblico e la designazione, ove occorra, delle persone destinate a rappresentare nei medesimi la società stessa;

d) alienazione, compravendita e permuta di beni immobili e brevetti;

e) prestazioni di garanzia, fidejussioni e concessioni prestiti;

f) assunzione di mutui.

Qualora le norme che disciplinano l'approvazione dei documenti programmatici e contabili delle amministrazioni pubbliche soci, prevedano la partecipazione nei termini di approvazione degli stessi, la società opererà, nelle more di definizione delle politiche gestionali e contabili, in base a piani provvisori approvati dall'Assemblea dei soci con riferimento ai vincoli giuridici assunti dagli enti in base ai corrispettivi dovuti nell'ambito del Contratto di Servizio.

Articolo 19 - Il controllo analogo da parte dei soci.

1. Si definisce controllo analogo l'attività di controllo amministrativo riconosciuta ai soci, quale riscontro dell'attività svolta dalla società, subordinata in via gerarchica alla proprietà pubblica.

2. I soci decidono sui principali atti di programmazione e di gestione della società, sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto e sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

3. In ogni caso è riservata alla competenza dell'assemblea:

a) l'approvazione degli atti indicati all'articolo 18 comma 3 (lettere a, b, c, d, e);

b) la nomina e revoca dei membri dell'Organo di amministrazione (articolo 16 commi 2 e 4),

c) l'approvazione dei regolamenti adottati per l'assunzione del personale, per l'acquisto di beni e servizi e per il conferimento di incarichi, nell'osservanza dei principi generali pubblicistici in materia di reclutamento del personale e appalti, e nel rispetto degli specifici indirizzi forniti an-

nualmente dalle amministrazioni affidanti, e nel rispetto delle disposizioni per incarichi di studio e consulenza a soggetti già lavoratori pubblici o privati collocati in quiescenza.

d) le modificazioni dello statuto ad eccezione di quelle necessarie ad adeguarlo a disposizioni normative obbligatorie;

e) le decisioni in merito alle operazioni straordinarie che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci;

f) la decisione in merito alla ammissione di un socio, e in tal caso la deliberazione sarà valida se approvata il voto favorevole del sessanta per cento (60%) del capitale sociale;

g) la nomina del collegio sindacale, del suo presidente e la definizione dei relativi compensi;

h) la messa in liquidazione della società, la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione, nonché la revoca dello stato di liquidazione;

i) le operazioni di fusione o scissione o incorporazione o cessione di rami di azienda, sia in proprietà che in gestione.

4. I soci possono chiedere all'Organo di amministrazione o all'Organo di controllo l'acquisizione di documenti o atti relativi alla gestione dei servizi affidati o alla gestione societaria, e vantano poteri ispettivi nei confronti della società, in particolare nelle materie delle assunzioni e degli appalti, esercitabili in qualsiasi momento, con il solo obbligo di darne avvertenza preventiva all'Organo di amministrazione, il quale ha facoltà di assistere alle verifiche e ai controlli.

5. Ogni socio che ha affidato un servizio dispone inoltre di strumenti di indirizzo e controllo sulla specifica attività affidata, attraverso il relativo contratto di servizio, attraverso la periodica valutazione della adeguatezza della dotazione di personale necessaria per il suo svolgimento, e attraverso la periodica valutazione della correttezza delle procedure di appalto realizzate dalla società.

6. L'Organo Amministrativo, qualora un socio richieda una relazione sull'andamento della gestione del servizio da esso affidato, è obbligato a trasmettere la predetta relazione all'Assemblea entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, in modo da consentire al socio richiedente e all'Assemblea di valutare l'andamento del servizio.

Articolo 20 Direttore Generale -

1. L'Organo di amministrazione può nominare un Direttore Generale determinandone le funzioni i compiti e gli emolumenti, previa specifica delibera dell'assemblea dei soci.

2. Il Direttore Generale dura in carica tre anni o per la durata dell'Organo di amministrazione in carica e può essere riconfermato.

3. Al Direttore Generale sono attribuite le seguenti funzioni e compiti:

- a) Sottopone all'Organo di amministrazione lo schema di struttura organizzativa della società;
- b) Sovrintende all'attività tecnico amministrativa e finanziaria;
- c) Individua il sistema di gara, presiede le relative commissioni in materia e cura l'applicazione dei contratti e delle convenzioni della società per gli aspetti di natura giuridica ed amministrativa;
- d) Dirige il personale della società, procede all'assunzione dello stesso e adotta tutti i provvedimenti concernenti il relativo supporto di lavoro;
- e) Provvede agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili al normale ed ordinario funzionamento dell'azienda, nei casi ed entro i limiti previsti dai regolamenti;
- f) Produce, corredandoli con apposite relazioni, gli strumenti di programmazione aziendale, i report periodici e i referti del controllo di gestione ed altri standard di qualità e quantità;
- g) Esprime pareri di natura amministrativa, economica e finanziaria.

4. Il Direttore Generale può delegare una o più delle proprie competenze ai dirigenti e/o personale direttivo.

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 21 Organo di controllo e controllo legale.

1. L'organo di controllo è collegiale nel rispetto delle norme e dei modi previsti dall'ordinamento vigente. L'organo di controllo è nominato dall'Assemblea ordinaria e resta in carica per tre esercizi ed è rieleggibile, l'organo di controllo collegiale è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

2. Compete agli enti pubblici soci, ai sensi dell'art. 2449 del codice civile, la nomina e la revoca di uno o più componenti dell'organo di controllo, nel rispetto delle norme e dei modi previsti dall'ordinamento vigente.

3. All'organo di controllo non possono essere attribuite anche le funzioni di controllo legale, fatta salva ogni diversa disposizione di legge e salvo ogni diversa decisione dei soci in sede di nomina.

4. Il controllo legale è affidato su delibera assembleare ad un revisore legale o a una società di revisione. L'esercizio del controllo legale è effettuato in base a quanto previsto dalla legge, avendo cura di tenere ben presente il mantenimento dei requisiti che la società - società strumentale degli Enti pubblici proprietari - deve possedere e della dotazione degli strumenti regolamentari cui è tenuta a dotarsi.

5. L'emolumento annuale dell'organo di controllo e/o del revisore legale è stabilito dall'assemblea all'atto della nomina.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 22 - Bilancio sociale -

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio l'Organo di Amministrazione procede alla compilazione del bilancio di esercizio, osservando le disposizioni di legge vigenti in materia.

3. Almeno quindici (15) giorni prima dell'assemblea il bilancio, la relazione sulla gestione e la nota integrativa dovranno essere messi a disposizione dei soci.

Articolo 23 - Utili di esercizio

1. Gli utili risultanti dal bilancio annuale saranno così ripartiti: un ventesimo alla riserva legale fino al raggiungimento di una riserva pari al quinto del capitale sociale; il residuo a remunerazione del capitale, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

NORME FINALI

Articolo 24 - Scioglimento e liquidazione -

1. In caso di scioglimento della società, l'assemblea determina, ai sensi di legge, le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri e gli eventuali compensi.

Articolo 25 - Foro competente -

1. Per tutte le controversie nascenti o occasionate in ordine all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente statuto sarà competente il Foro di Prato.

Articolo 26 Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto e/o variazioni di legge intervenute successivamente si osservano le disposizioni di legge in materia.

Firmato: Alessandro MICHELOZZI - Eduardo COLONNA ROMANO notaio (segue l'impronta del sigillo)

SOCIETA' RISORSE S.P.A. - SO.RI. S.P.A.
PATTO PARASOCIALE
TRA IL COMUNE DI PRATO, IL COMUNE DI MONTEMURLO, IL COMUNE DI
CARMIGNANO E IL COMUNE DI QUARRATA

Premesse:

Per il tramite delle pattuizioni che seguono i soci :

COMUNE DI PRATO
COMUNE DI MONTEMURLO
COMUNE DI CARMIGNANO
COMUNE DI QUARRATA

intendono disciplinare i reciproci obblighi nella società **So.Ri. Spa** di cui detengono rispettivamente l'88,18%, l'8,97%, lo 0,98% e l'1,87% del capitale sociale, con l'obiettivo di garantire una compagine di riferimento stabile e coesa, un indirizzo strategico volto alla valorizzazione dell'attività della Società nel medio-lungo periodo, nonché una rappresentanza congrua all'interno dell'organo di amministrazione della società, tramite una condivisa nomina degli organi sociali, in particolare del consiglio di amministrazione, fermo restando quanto disposto dallo Statuto, in particolare all'articolo 16.

Il presente patto integra gli strumenti di controllo congiunto già previsti nello statuto di Sori Spa, e precisamente all'art. 2 comma 4, art. 12 c. 6, art. 18 c. 3 e art. 19, oltre che gli strumenti di monitoraggio delle prestazioni fornite dalla società inseriti nelle disposizioni dei singoli contratti di servizio.

A tale fine

I SOCI

COMUNE DI PRATO, con sede in Piazza del Comune 2, codice fiscale 84006890481 in persona del Sindaco, legale rappresentante dell'Ente;

COMUNE DI MONTEMURLO con sede in via Montalese 472 codice fiscale in persona del Sindaco, legale rappresentante dell'Ente;

COMUNE DI CARMIGNANO con sede in Piazza Matteotti 1 codice fiscale in persona del Sindaco, legale rappresentante dell'Ente;

COMUNE DI QUARRATA, con sede in Via Vittorio Veneto 2, codice fiscalein persona del Sindacolegale rappresentante dell'Ente.

Premesso quanto sopra, e come in epigrafe rappresentati e domiciliati,

Convengono e Stipulano
quanto segue:

Art. 1 – Valore delle premesse

1.1 Le premesse indicano gli intendimenti perseguiti dalle Parti attraverso la stipula del presente negozio giuridico e perciò ne consentono una corretta interpretazione e se del caso integrazione, ai sensi degli artt. 1362 e 1366, c.c., nonché una esecuzione secondo buona fede, ai sensi dell'art. 1375, c.c.

1.2 I soci si danno reciprocamente atto che gli accordi parasociali sono stipulati nel rispetto dello statuto sociale della Società e rappresentano l'assetto dei reciproci rapporti sulla base del quale ciascuno di essi, attuerà le proprie decisioni di votazione in seno alla assemblea sociale.

Art. 2 – Oggetto

2.1. Con il presente Patto, i Soci intendono disciplinare e regolamentare il procedimento di nomina dell'organo di amministrazione e del collegio sindacale così come previsti nello statuto.

2.2. Il presente Patto sostituisce ogni altra precedente intesa comunque intervenuta tra i soci con riferimento al medesimo oggetto.

2.3. I soci convengono che la società sia amministrata da un Amministratore Unico, come previsto dal vigente D.Lgs. 175/2016 all'art. 11, comma 2.

2.4 I soci opereranno quindi come segue:

a) almeno 20 giorni prima della data fissata per l'assemblea di nomina dell'amministratore, tutti i soci dovranno essere a conoscenza il nome della persona individuata per coprire la carica;

b) almeno 10 giorni prima della data fissata per l'assemblea di nomina dell'amministratore, tutti i soci dovranno essersi reciprocamente comunicati il gradimento sul nome della persona individuata per coprire la carica.

2.5 La designazione di cui al punto precedente non potrà essere presentata in assemblea qualora non ottenga il consenso unanime e il gradimento di tutti i soci.

2.6 Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 175/2016, qualora la normativa pro tempore vigente lo consenta, l'assemblea della società potrà disporre, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri. In tal caso, le parti convengono che sia garantita adeguata rappresentanza alle amministrazioni socie tramite il principio dell'unanime consenso rispetto alle singole candidature, secondo le modalità di cui al punto 2.4.

Art. 3 – Natura degli impegni assunti in virtù del Patto

3.1. I Soci dichiarano e riconoscono che le pattuizioni che seguono sono frutto di una amichevole e ponderata intesa tra di loro raggiunta, ed hanno natura anche di gentleman's agreement e si obbligano pertanto - non solo sul piano giuridico, ma anche come impegno di correttezza - ad osservarle lealmente e con spirito collaborativo, ponendo in essere tutti gli adempimenti per darvi fattiva e compiuta attuazione.

Art. 4 – Sostituzione dei Consiglieri di Amministrazione

4.1 In caso di cessazione anticipata dalla carica, per qualsiasi motivo, dell'organo di amministrazione, le parti si impegnano a procedere alla sostituzione come previsto all'articolo 2.

Art. 5 – Collegio Sindacale e revisore legale

5.1 In esecuzione degli impegni di cui al Patto, i Soci stabiliscono che il diritto di indicare i componenti del Collegio Sindacale e il revisore legale della Società sarà esercitato assicurando ai Soci quanto segue:

- che il Presidente del Collegio Sindacale sia designato dal socio Comune di Prato;
- che due sindaci effettivi siano designati, a turno, dagli altri soci diversi dal Comune di Prato;
- che i due supplenti siano designati dagli altri soci diversi dal Comune di Prato;
- la nomina del revisore legale spetti al socio, diverso dal Comune di Prato, che non ha designato alcun componente nel Collegio Sindacale.

5.2 I Soci propongono al Collegio Sindacale di recepire la nomina del soggetto deputato alla revisione indicato dal comune a cui spetta il diritto di designazione.

5.3 Tutti i componenti nominati dovranno possedere i requisiti di professionalità ed indipendenza previsti dallo Statuto e dalla legge ed essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili e non ricoprire analogo incarico in società dei soci designanti.

Articolo 6 – Comunicazioni

6.1 Tutte le comunicazioni previste dai presenti Patti Parasociali dovranno essere effettuate presso indirizzo di posta elettronica di ciascuno dei soci.

Articolo 7 – Conciliazione

7.1 Qualunque controversia dovesse insorgere in ordine alla interpretazione ed applicazione dei presenti Patti Parasociali che i soci non riuscissero a risolvere bonariamente sarà rimessa ad un Collegio di Conciliazione composto da un componente del Comune di Prato, uno del Comune di Montemurlo, uno del Comune di Carmignano e uno del Comune di Quarrata, su istanza della Parte più diligente.

7.2 Il Collegio di Conciliazione dovrà esprimersi entro 15 giorni dalla richiesta, senza alcuna formalità di rito, assumendo le notizie, le informazioni e la documentazione che riterrà utile e/o opportuna.

7.3 Ove il Collegio di Conciliazione raggiunga una determinazione unanime, essa sarà vincolante per i soci come espressione della propria volontà negoziale.

7.4 Qualora il Collegio di Conciliazione non raggiunga una determinazione unanime, le parti convengono che la controversia derivante dal presente accordo sia rimessa al Foro di Prato.

Articolo 8 – Variazioni e sostituzione delle pattuizioni

8.1 Eventuali modifiche ai presenti Patti Parasociali saranno efficaci tra le Parti solo se effettuate in forma scritta ed espressamente accettate da tutte le parti.

8.2 Le Parti in caso di nullità anche sopravvenuta di una o più clausole dei presenti Patti dichiarano che negozieranno in buona fede delle clausole che, nel rispetto dell'interesse della Società, conservino il medesimo equilibrio e le medesime finalità con i presenti Patti assunti.

Articolo 9 – Decorrenza e durata

9.1. Il Patto avrà efficacia a partire dalla data di sottoscrizione e resterà in vigore fino alla assemblea di approvazione del bilancio di esercizio concluso al 31 dicembre 2022.

9.2. I Soci si impegnano a stipulare entro la data di scadenza del Patto, nuovi patti parasociali che siano in grado di assicurare la necessaria coesione nel governo della Società. I Soci potranno prevedere la proroga del presente Patto Parasociale con la sottoscrizione di apposito atto.

Letto confermato e sottoscritto. Prato, _____

COMUNE DI PRATO

COMUNE DI MONTEMURLO

COMUNE DI CARMIGNANO

COMUNE DI QUARRATA

COMUNE DI QUARRATA

REPERTORIO N.

SERVIZI INERENTI LE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI - CONTRATTO DI SERVIZIO TRA COMUNE DI QUARRATA E SO.RI. S.p.A.

*** ***** ***

L'anno ... (...) e questo giorno ... (...) del mese di in , in una sala del Palazzo Comunale, Via Vittorio Veneto n. 2, con la presente scrittura privata da tenere e valere ad ogni effetto di legge tra:

COMUNE di QUARRATA con sede in Via Vittorio Veneto n. 2, C.F. , di seguito denominato anche, per brevità, "**Comune**", rappresentato da, in qualità di ... del Comune medesimo;

SOCIETA' RISORSE S.p.A. - in forma abbreviata "**SO.-RI. S.p.A**", di seguito denominata per brevità "**Società**", con sede in Prato, Piazza San Francesco n. 2, C.F. e P.IVA 01907590978 iscritta al REA di Prato n.482036, capitale sociale € 520.000, in persona del Legale Rappresentante Sig..., nato a il nella sua qualità di ..., come risulta dal Certificato della C.C.I.A.A. di Prato in data ... agli atti del.... si conviene e si stipula quanto segue:

PREMESSO CHE:

- l'art. 52, comma 5 del D.lgs. 446/97 prevede la possibilità, per gli enti locali, di affidare la liquidazione, l'accertamento e la riscossione, anche coattiva, dei tributi e delle altre entrate, a società di capitali;

- con deliberazione di Consiglio comunale n....del ..., il Comune ha approvato l'acquisto della partecipazione nella Società, procedendo, tra l'altro, all'approvazione del presente schema di Contratto di servizio;

- la Società, a totale partecipazione azionaria pubblica, svolge funzioni di gestione e riscossione delle entrate tributarie e extra tributarie, nonché attività complementari a dette funzioni, per i propri soci pubblici;

- della compagine sociale della Società fanno parte soci pubblici e segnatamente oltre al Comune di Quarrata, il Comune di Prato, il Comune di Carmignano e il Comune di Montemurlo, e che tra i soci della Società sono stati sottoscritti appositi Patti parasociali e, tra ciascun comune e la Società appositi Contratti di servizio, attraverso i quali sono state disciplinate le modalità di esecuzione delle attività da questi affidate alla Società, attività che dal momento della sottoscri-

zione sono state svolte dalla stessa secondo quanto previsto nei sopra citati documenti;

- sull'attività della Società il Comune esercita un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi attraverso lo Statuto della Società, i Patti parasociali e il presente Contratto di Servizio, contenente le prescrizioni tecniche per l'esecuzione dei servizi oggetto dell'affidamento;

- che è pertanto necessario addivenire alla sottoscrizione del presente atto al fine di compiutamente definire le caratteristiche dei servizi affidati.

Tutto ciò premesso, nella concorde intesa che la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto e dichiarandosi da parte della Società di ben conoscere le circostanze generali e particolari che hanno portato alla stipula del presente contratto e di accettarle espressamente con rinuncia ad ogni contestazione al riguardo, si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1

Finalità del contratto

1.1 Il presente contratto di servizio ha la finalità di regolare i rapporti tra il Comune e la Società relativamente alle prestazioni previste all'art.2

del presente contratto.

1.2 Il presente contratto deve altresì assicurare al Comune la fornitura dei servizi di seguito elencati alle condizioni, economicamente più vantaggiose. D'altro canto il presente contratto deve assicurare alla società le condizioni per il mantenimento dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale.

Art. 2

Oggetto del contratto di servizio

2.1 Costituiscono oggetto del presente contratto di servizio:

a) la gestione di tutte le attività di riscossione coattiva delle seguenti tipologie di entrata:

- entrate tributarie di cui è titolare l'Amministrazione, compresa la tassa sui rifiuti nelle sue diverse forme di prelievo eventualmente previste;

- entrate di natura non tributaria di competenza dell'ente;

- sanzioni amministrative e entrate diverse da quelle di cui ai punti a) e b), qualora l'Amministrazione Comunale decida di affidare tale attività alla Società;

b) la gestione del contenzioso tributario ed extra-tributario per le impugnazioni di atti emessi dalla

Società e dalla stessa notificati, nonché la gestione delle procedure concorsuali aventi per oggetto sempre atti emessi dalla Società o comunque già affidati alla data di apertura della procedura, i cui costi saranno ad escluso carico della Società;

c) il supporto al Comune per la predisposizione di tutti i provvedimenti di competenza dello stesso in materia di entrate, tra cui la redazione di regolamenti, atti, ecc..

2.2 Per riscossione coattiva si intende quella effettuata dalla Società dopo l'infruttuoso svolgimento delle procedure per la riscossione spontanea e comunque a seguito di notifica di ingiunzione fiscale al debitore. Relativamente alla gestione delle attività di riscossione coattiva delle entrate affidate, in modo indicativo, queste comprendono:

- esperimento di procedure di recupero stragiudiziale;
- esperimento di procedure finalizzate a garantire il credito quali iscrizione di fermo amministrativo di beni mobili registrati;
- avvio delle procedure di esecuzione forzata previste dalla normativa vigente, quali in senso indicativo, pignoramento mobiliare, presso terzi e pignoramento diretto ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R.

602/1973, iscrizione di ipoteca;

- attività informativa all'utenza in relazione agli atti emessi;

- istruttoria delle istanze e delle pratiche in carico, risposta e comunicazioni ai contribuenti, ecc.

2.3 Al fine di permettere al Comune di individuare i crediti ritenuti inesigibili la Società si impegna a effettuare tutte le seguenti attività di riscossione:

- effettuazione di tutte le attività necessarie ad evitare la decadenza e/o la prescrizione delle attività di riscossione, per tutti i crediti che vengono affidati entro 60 giorni dalla data di decadenza e/o prescrizione; in caso di crediti affidati entro un termine inferiore, la società si impegna ad effettuare tutte le azioni necessarie senza assumersi l'impegno di completare tali attività;
- in tutti i casi diversi dal capoverso precedente, avvio alla notifica degli atti di ingiunzione entro 4 mesi dall'affidamento del credito;
- svolgimento di tutte le azioni esecutive possibili sul patrimonio del debitore, diverse dal pignoramento mobiliare presso il debitore, en-

tro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello nel quale il credito è stato affidato;

- attivazione delle azioni esecutive su beni indicati dall'Ente, entro 60 giorni dalla segnalazione;
- in caso di esaurimento e/o dell'impossibilità di effettuazione delle altre azioni esecutive, invio di un preavviso di pignoramento mobiliare presso il debitore;
- a seguito dell'invio dell'avviso di pignoramento mobiliare, svolgimento dell'azione esecutiva conseguente solo nel caso di valutazione positiva della congruità economica del procedimento, tenendo conto del valore del credito per il quale si agisce, delle spese a carico della procedura esecutiva e della probabilità di soddisfazione del credito per il quale si agisce. Il mancato svolgimento di tale azione esecutiva non costituisce ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattuali;
- a seguito della comunicazione dell'avvenuta conclusione delle attività esecutive, la società cessa di effettuare altre attività sui crediti oggetto della comunicazione; nel caso in cui l'ente valuti che il credito non possa es-

sere qualificato come inesigibile, comunica alla Società una contestazione relativa ai crediti non ritenuti inesigibili, indicando le motivazioni della contestazione;

- il mancato adempimento degli obblighi sopra riportati da parte della società costituisce inadempimento contrattuale.

Articolo 3

Durata del Contratto

3.1 L'affidamento del servizio di cui al presente contratto avrà inizio dal ... e fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di stipulazione, con possibilità di rinnovo espresso per un periodo di pari durata o superiore.

3.2 Il contratto potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento con cadenza annuale.

3.3 E' facoltà dei sottoscrittori revocare il contratto o disdettare il rinnovo dello stesso dandone comunicazione a mezzo PEC all'altra parte entro 6 (sei) mesi dalla scadenza prevista.

Articolo 4

Natura del Servizio

4.1 Il presente contratto regola servizi di pubblico interesse. La loro interruzione ingiustificata comporta, pertanto, l'applicazione delle sanzioni rela-

tive alla interruzione di un pubblico servizio.

Articolo 5

Modalità di erogazione dei servizi

5.1 La Società, assumendo la gestione dei servizi come individuati all'art. 2 ed operando in nome e per conto del Comune, subentra in tutti i diritti, privilegi ed obblighi ed oneri spettanti al Comune in conformità alle leggi ed ai regolamenti in materia.

5.2 La gestione dei servizi e delle relative funzioni avviene da parte della Società in modo autonomo, tenuto conto delle risorse disponibili e nel rispetto degli indirizzi generali fissati dal Comune. La società è soggetta all'attività di indirizzo e controllo analogo previsto e disciplinato dallo Statuto, dal presente contratto di servizio e dagli accordi che ne derivano.

5.3 La Società si impegna a svolgere le attività indicate all'articolo 2 del presente contratto con la massima diligenza, professionalità e correttezza e nel rispetto degli standard operativi definiti dallo Statuto, dal presente contratto e dagli eventuali accordi integrativi.

5.4 La Società si impegna altresì ad uniformare l'erogazione dei servizi ai seguenti principi gene-

rali:

a) uguaglianza: divieto di ogni ingiustificata discriminazione tra i contribuenti. In particolare la società è tenuta ad adottare le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione dei servizi alle esigenze degli utenti disabili;

b) imparzialità: la società si comporta, nei confronti dei cittadini e degli utenti secondo criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;

c) continuità: la società svolge le proprie attività in modo regolare e senza interruzioni;

d) partecipazione: la società predispose piani di promozione e pubblicizzazione di contenuto informativo della propria attività, in modo da coinvolgere i cittadini e favorirne la collaborazione;

e) informazione: l'utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso della società che lo riguardano. Il diritto di accesso è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni. L'utente può produrre memorie e documenti, prospettare osservazioni e formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio. La Società dà tempestivo riscontro all'utente circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate. La Società acquisisce periodicamente

la valutazione dell'utente circa la qualità del servizio reso secondo modalità concordate con il Comune, al quale riferisce in merito;

f) efficienza ed efficacia: il servizio pubblico deve essere erogato in modo da garantire l'efficienza e l'efficacia anche tramite il massimo utilizzo degli strumenti informatici a disposizione della moderna tecnologia. La società adotta tutte le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi;

g) chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie: in base a quanto stabilito dalla legge 27 Luglio 2000 n. 212, la Società deve predisporre quanto necessario per assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati assumendo iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e in generale ogni altra comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili. La Società dovrà adoperarsi altresì affinché i documenti e le istruzioni siano comprensibili e che i contribuenti possano adempiere alle obbligazioni tributarie con i minori adempimenti, nelle forme meno costose e più agevoli. Gli atti prodotti dalla Società dovranno essere motivati con indicazione dei presupposti di fatto e giuridici che hanno determinato la decisione della

stessa;

h) le modalità di erogazione del servizio e le attività della struttura della Società saranno conformi alle procedure della certificazione di qualità Iso 9001, nonché al modello organizzativo e al Codice Etico adottati dalla Società in conformità alle disposizioni previste dalla legge 231/01.

Articolo 6

Obblighi a carico della società.

6.1 La Società si impegna ad organizzare la propria struttura e le attività connesse e strumentali allo svolgimento dei servizi in modo efficiente e coordinato nel rispetto degli indirizzi fissati dal Comune, tra cui la gestione del front office, call center e dell'informazione al contribuente attraverso i canali di ricezione e informativi dalla stessa utilizzati.

6.2 La Società si obbliga ad agire nel pieno rispetto delle normative vigenti e, in particolare, ad effettuare il trattamento di dati personali in conformità alla normativa in materia (Regolamento UE 2016/679.)

6.3 In particolare, la Società è tenuta a rispettare le disposizioni di legge, quelle contenute nel regolamento comunale per la disciplina delle entrate,

nonché nei singoli regolamenti riferiti ai vari tributi o materie oggetto di affidamento alla stessa.

In caso di violazione delle disposizioni normative e regolamentari di riferimento, la Società sarà unica responsabile delle sanzioni irrogate nei suoi confronti.

Il Comune è sollevato da ogni danno che possa derivare a terzi dallo svolgimento da parte della Società delle attività alla stessa affidate.

6.4 Il Comune può, qualora lo ritenga opportuno, impartire direttive o richiedere interventi specifici nell'ambito delle attività di competenza della Società. La Società deve adeguarsi alle richieste del Comune a meno che queste non determinino un aggravio nei costi di gestione in misura superiore al 5% degli stessi. In caso di superamento del limite suddetto dovranno essere previsti i necessari adeguamenti dei compensi al fine di coprire le maggiori spese sostenute dalla Società.

6.5 La Società si impegna altresì a fornire al Comune ogni tipo di documentazione richiesta riguardo allo svolgimento dei servizi entro 15 giorni dalla richiesta.

6.6 La Società si impegna ad implementare, in forma gratuita, il proprio software con il quale gestire

tutte le entrate affidate dal Comune alla Società, con lo scopo di effettuare la riscossione coattiva di tutte le entrate affidate in modo da garantire l'aggiornamento costante delle posizioni debitorie/creditorie dei contribuenti del Comune. La Società si impegna a far utilizzare al Comune, in forma gratuita, il proprio software gestionale, tramite uno specifico collegamento telematico, fermo restando quanto previsto al successivo punto 13.1 del presente contratto.

6.7 La Società si impegna altresì a collaborare con il Comune ai fini dell'acquisizione di eventuali finanziamenti, finalizzati al miglioramento del servizio, da destinare a investimenti produttivi. Essa in particolare si impegna a fornire tutta la documentazione necessaria ed idonea a tali fini, nonché ad assistere il Comune in sede di presentazione delle relative domande.

Articolo 7

Articolo 7

Responsabilità per i danni eventuali verso terzi e l'utilizzo di impianti e veicoli. Assicurazioni

7.1 La Società assume la responsabilità degli eventuali danni arrecati a terzi direttamente o indirettamente cagionati nel corso dello svolgimento dei

servizi, mantenendo indenne il Comune da qualsiasi pretesa avanzata da parte di terzi che sia riconducibile ai rapporti inerenti alla gestione dei servizi medesimi.

7.2 La Società provvede alla stipula di appositi contratti di assicurazione per la responsabilità nei confronti di terzi, oltre alle assicurazioni previste dalla legge per gli impianti e i veicoli eventualmente utilizzati. Copia dei relativi contratti di assicurazione deve essere trasmessa al Comune entro 15 giorni dalla stipula e/o proroga e, in ogni caso, su richiesta da parte del Comune.

7.3 I dipendenti della Società dovranno tenere un comportamento diligente in relazione alla corretta esecuzione delle procedure per l'erogazione dei servizi e conformarsi a criteri di correttezza sia all'interno dell'Azienda che nei rapporti con l'utenza.

7.4 La Società è tenuta all'osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia di reclutamento del personale, di assicurazione contro gli infortuni, di sicurezza sul lavoro e di assistenza e previdenza.

7.5 Non sono in ogni caso considerati danni cagionati dall'azienda eventuali addebiti di spese di giu-

dizio in sede contenziosa salvo prova della negligenza dell'azienda stessa.

Articolo 8

Obblighi del Comune

8.1 Il Comune si impegna a cooperare con la Società e, in particolare, ad adottare tempestivamente tutti i provvedimenti e ad assumere tutti gli adempimenti che rientrino nelle proprie competenze al fine di rendere più agevole la corretta ed efficiente esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto di servizio da parte della Società.

8.2 L'obbligo di cooperazione consiste, in particolare:

a. nella collaborazione da parte degli uffici comunali, che sono tenuti ad informare con congruo anticipo la Società in ordine alle eventuali modifiche ai regolamenti comunali che possano, in qualsiasi modo, incidere sull'erogazione dei servizi;

b. nella promozione del coordinamento fra la Società e gli organi e/o le strutture comunali per fatti e comportamenti che possono incidere sui servizi svolti dalla Società stessa;

c. nell'individuazione di soluzioni logistiche per la collocazione di sedi, impianti ed at-

trezzature necessarie per lo svolgimento del servizio.

Articolo 9

Piattaforma informatica

9.1 Al fine di uniformare la propria attività ai principi di cui all'art. 50 del D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e per la razionalizzazione della spesa per i servizi informatici, la Società si impegna, per i trattamenti di dati necessari alla erogazione dei servizi oggetto del presente contratto, ad utilizzare ogni volta che ciò sia possibile:

a. le banche dati messe a disposizione dal Comune tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle della popolazione, delle aziende, degli immobili, dei tributi, e la cartografia, nonché quelle ad esse correlate;

b. i software applicativi i sistemi informatici e le infrastrutture telematiche già a disposizione della società.

9.2 Sempre per le finalità di cui al comma precedente, la Società si impegna a coordinarsi comunque con il Comune, nella scelta di prodotti anche di terze parti, al fine di garantire, anche mediante le necessarie personalizzazioni ed integrazioni, la piena interoperabilità con le banche dati e gli applicati-

vi del Comune.

9.3 Sia utilizzando gli strumenti messi a disposizione dal Comune, che nel caso di strumenti forniti da terze parti, la Società ed il Comune, nella erogazione dei servizi di cui al presente contratto, cooperano nella tenuta e nell'aggiornamento delle banche dati interessate.

9.4 Ai fini del coordinamento di cui ai commi precedenti, e nel rispetto del Regolamento Ue 679/2016, il Comune mette a disposizione della Società le banche dati necessarie ed i flussi informativi utili al loro costante aggiornamento con le modalità definite dalle norme, dai regolamenti e deliberazioni comunali, nonché utilizzando schemi convenzionali approvati nei modi previsti dal Regolamento Ue 679/2016.

9.5 La Società si impegna ad utilizzare al meglio ogni strumento o servizio informatico, messo a disposizione dal Comune, garantendo l'integrità delle basi di dati ed il loro costante e corretto aggiornamento.

Art. 10

Attività di programmazione ed indirizzo

10.1 Le attività della Società sono inserite nell'ambito del sistema dei controlli interni dell'amministrazione.

10.2 Gli obiettivi a cui la Società deve tendere si inseriscono nel sistema di pianificazione e programmazione del Comune. A tal fine entro il 30 novembre di ogni anno, la Società trasmette il bilancio di previsione per l'esercizio successivo (budget annuale) espresso in termini di conto economico e stato patrimoniale. Il bilancio di previsione è accompagnato dalla Relazione Previsionale Aziendale, che contiene:

- il piano industriale o piano strategico relativo alla programmazione societaria di validità triennale, nel quale si mettono in luce gli obiettivi strategici, i costi e i ricavi, le strategie in ordine al recupero dell'evasione e dell'elusione, le modalità di recupero dei crediti;
- il programma degli investimenti annuale, in conformità con il programma pluriennale;
- il prospetto di previsione finanziaria che evidenzia i flussi di liquidità e le fonti di finanziamento;
- una relazione che individui i principali fattori di rischio che potrebbero compromettere l'integrità del patrimonio e la continuità dell'attività, o che potrebbero determinare co-

sti aggiuntivi derivanti da contenziosi;

-il piano annuale delle assunzioni per l'anno successivo corredato di un'analisi dello sviluppo della società che giustifichi il fabbisogno e da una relazione sui costi del personale, che evidenzi i passaggi di livello, i riflessi dell'eventuale adeguamento contrattuale e la dinamica del fondo per il salario accessorio;

-il piano annuale degli acquisti, redatto in modo tale da consentire all'amministrazione una valutazione sulla possibile convenienza di effettuare direttamente la gara;

-il piano annuale della formazione;

-il piano dettagliato delle attività, ossia delle azioni e degli indicatori ad esse associati, redatto in modo tale da consentire la misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati dall'amministrazione;

-il piano delle entrate che la società prevede di accertare e incassare per conto del Comune, evidenziando gli scostamenti rispetto all'anno precedente.

10.3 In caso di variazioni del quadro normativo prima della approvazione dei documenti di programmazione del Comune, oppure in caso di gestione in eserci-

zio provvisorio ex art. 163 del Dlgs 267/00, la Società potrà aggiornare la documentazione trasmessa, sulla base delle indicazioni dell'amministrazione.

10.4 Lo stato di avanzamento degli indirizzi e degli obiettivi del bilancio di previsione e della Relazione Previsionale Aziendale della Società sono verificati coerentemente con lo stato d'avanzamento del documento unico di programmazione in tempo utile per la verifica degli equilibri di bilancio del Comune.

10.5 Il controllo consuntivo sul grado finale di raggiungimento degli indirizzi e degli obiettivi indicati nel bilancio di previsione e nella Relazione Previsionale Aziendale sono verificati entro il termine previsto per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio successivo a quello di riferimento.

10.6 Nell'ambito del sistema di rilevazione della qualità dei servizi erogati dall'Amministrazione Comunale dovranno figurare anche gli obiettivi di miglioramento della qualità dei servizi erogati dalla Società. A tal proposito, la Società definisce un Piano della Qualità che elenca i servizi (sia gestiti direttamente dalla società, sia gestiti da soggetti a loro volta affidatari) che dovranno essere oggetto di rilevazioni di qualità, per i quali dovrà

essere prevista la realizzazione della Carta dei Servizi. Il piano, a valenza triennale, dovrà indicare per ogni anno di riferimento gli ambiti oggetto di indagine, le fasi e i tempi di realizzazione, le metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti. Il controllo della qualità avviene attraverso la verifica dei risultati prodotti, sia in termini di attività svolte rispetto a quelle preventive, sia in termini di raggiungimento dei requisiti previsti dalla normativa applicata dal sistema di Gestione della Qualità. I risultati del controllo della qualità vengono presentati all'amministrazione entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Le definizioni degli standard di servizio previsti nelle carte dei servizi nonché gli ambiti di rilevazione e le modalità di espletamento delle indagini di customer devono essere preventivamente concordati e validati dal Comune. I costi connessi con le rilevazioni sulla qualità sono posti a carico della Società.

Articolo 11

Attività di controllo

11.1 Le attività della Società vengono eseguite sotto la vigilanza del Comune, che controlla l'operato della società ed il rispetto dei modi e dei tempi di

effettuazione dei servizi.

11.2 A tal fine l'ente pubblico può eseguire, attraverso propri incaricati, ispezioni presso i locali ove viene svolta l'attività della Società, la quale mette a disposizione i dati richiesti o comunque ritenuti utili e offre la collaborazione necessaria per un'efficace verifica.

11.3 Il Comune, tramite l'Ufficio incaricato del controllo vigila sulla gestione del contratto, sull'andamento dei servizi attraverso l'esame dei report e può effettuare controlli mirati al fine di accertare il rispetto degli standard operativi, anche a mezzo dei flussi informativi operati sugli archivi.

11.4 La Società assume la qualifica di agente contabile del Comune per la riscossione delle entrate oggetto di affidamento e svolge la propria attività secondo i seguenti principi:

- esercizio delle funzioni sotto la vigilanza del Comune secondo le disposizioni del presente contratto di servizio, del regolamento di contabilità e delle entrate dell'ente;
- responsabilità nella gestione dei fondi e dei beni affidati alla Società secondo le leggi vigenti in materia;

- assoggettamento alla giurisdizione della Corte dei Conti;

- obbligo a rendere il conto delle operazioni eseguite nelle forme e secondo le modalità previste dalla legislazione vigente;

- apertura di un conto corrente bancario sul quale far affluire tutte le somme a qualsiasi titolo di spettanza del Comune per la riscossione delle entrate affidate in gestione.

Articolo 12

Report periodici

12.1 La Società predispone mensilmente un report (rendiconto degli incassi), che dovrà essere consegnato al Comune corredato delle necessarie informazioni ai fini della corretta imputazione al Bilancio del Comune con modalità e struttura da concordare direttamente con il Servizio Finanziario del Comune, contenente il dettaglio dei compensi per tipologia di entrata riscossa e il relativo aggio.

Tale report dovrà contenere l'indicazione dell'attività di riscossione coattiva svolte nell'anno di riferimento suddivisa per mese e tipologia di entrata.

12.2 La Società predispone inoltre un report annuale, da presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. Tale report dovrà

fornire, per ogni annualità nella quale è stato effettuata attività di riscossione coattiva le seguenti informazioni:

- il carico iniziale (distinto tra importo iniziale e maggiorazioni e interessi);
- le eventuali variazioni in aumento o diminuzione;
- le quote inesigibili con le relative motivazioni ai fini dell'eventuale discarico da parte dell'ente;
- il riscosso complessivo;
- il residuo da riscuotere;
- il numero delle posizioni gestite;
- l'elenco delle posizioni per le quali c'è un contenzioso.

Articolo 13

Rapporti economico-finanziari

13.1 Con decorrenza dal il Comune riconosce alla Società un corrispettivo per la gestione delle attività di cui all'art.2 così pattuito:

a) un compenso, a titolo di aggio sulla riscossione coattiva, da applicarsi a tutte le riscossioni che avvengono a partire dall'emissione dell'ingiunzione fiscale e fino alla conclusione di tutte le attività coattive, pari al 8% del volume riscosso, che sarà

trattenuto dalla Società e che sarà opportunamente rendicontato al Comune, così come previsto dall'articolo 12 del presente contratto.

Oltre a tale compenso, il Comune autorizza la Società a trattenere, in sede di riversamento mensile degli incassi, le spese accessorie anticipate dalla stessa nella misura recuperata in quanto poste a carico del contribuente.

13.2 Il Comune provvederà al rimborso delle eventuali spese sostenute dalla Società per l'utilizzo di strumenti e di servizi messi a disposizione dal Comune di Prato ed utilizzati per l'attività oggetto del presente contratto soltanto quando sia posta in essere esclusivamente per il Comune di Quarrata.

13.3 Tale corrispettivo viene riconosciuto alla Società per lo svolgimento di tutti i servizi principali e ausiliari relativi all'attività svolta per conto del Comune riguardanti gli adempimenti di cui al punto 2 del presente contratto di servizio riguardanti la riscossione coattiva delle entrate affidate. Il corrispettivo è da intendersi onnicomprensivo di ogni altro onere e/o spesa a carico della Società.

13.4 La Società assume, senza eccezioni e riserve di sorta, l'obbligo di versare mensilmente al Comune

gli incassi derivanti dalla riscossione delle entrate affidate entro il venti del mese successivo e comunque con versamento entro il 31 dicembre dell'anno di tutte le somme di spettanza del Comune giacenti presso gli istituti di credito e l'amministrazione postale.

13.5 Il Comune può tuttavia richiedere acconti sul volume delle riscossioni realizzate nel corso dei mesi, con versamenti da effettuarsi a vista. La Società concorderà con il Comune eventuali richieste senza pretendere alcun compenso aggiuntivo o interesse.

13.6 Per il ritardato versamento delle somme dovute dalla Società si applicherà un interesse moratorio nella misura e alle condizioni previste nella convenzione di Tesoreria per le anticipazioni concesse al Comune sugli importi non versati, senza necessità di alcuna costituzione in mora da parte del Comune stesso.

Articolo 14

Risoluzione per inadempimento e facoltà di recesso

14.1 Il presente contratto può essere risolto per grave inadempimento di una delle parti. La gravità dell'inadempimento deve essere valutata in senso oggettivo quale mancata o inesatta prestazione nel

quadro generale dell'esecuzione e, in senso soggettivo, avuto riguardo all'interesse concreto dell'altro contraente.

Costituisce comunque grave inadempimento la mancata attivazione delle procedure di legge riguardanti la non corretta applicazione delle norme regolamentari o la mancata attività di riscossione coattiva delle entrate che comporti per l'ente l'impossibilità al recupero delle stesse.

14.2 La parte che rileva la presenza di un grave inadempimento deve darne comunicazione all'altro contraente, concedendo un congruo termine pari almeno a trenta giorni per adempiere agli obblighi contrattuali. Nel caso in cui la parte non ottemperi alla richiesta, il presente contratto si intenderà risolto di diritto.

ART. 15.

Divieto di subappalto e cessione

15.1. E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, il presente contratto e/o i diritti dallo stesso derivanti salvo espressa autorizzazione da parte del Comune.

ART. 16

Trattamento dati personali

16.1 La Società si impegna ad operare ogni tratta-

mento dati necessario alla fornitura dei servizi di cui al presente contratto, nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679.

16.2 La Società e il Comune rivestono il ruolo di "titolare del trattamento", ai sensi del Regolamento UE 2016/679, per ogni trattamento e, nella porzione di propria competenza, effettuato ai fini della fornitura dei servizi di cui al presente contratto.

16.3 Nei casi in cui il trattamento avvenga utilizzando banche dati e strumenti informatici messi a disposizione o gestiti tecnicamente dal Comune, quest'ultimo assume il ruolo di amministratore di sistema ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

16.4 L'individuazione delle altre figure di responsabilità specifica, oltre a quella di amministratore di sistema citata ai commi precedenti e da applicarsi ai singoli trattamenti, avverrà nell'ambito delle convenzioni di riuso e di accesso ai dati che saranno stipulate per i singoli trattamenti nelle modalità stabilite dal presente contratto. Tali convenzioni stabiliranno anche le misure minime, le prescrizioni e le verifiche che ciascuna parte dovrà/potrà adottare nei confronti ed a tutela dell'altra, ai fini del pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679.

ART. 17

Registrazione del contratto

17.1 Il presente contratto viene stipulato mediante scrittura privata.

17.2 Il corrispettivo di cui al presente contratto di servizio deve intendersi soggetto ad IVA. Ai fini della registrazione, comunque, essendo l'intera convenzione da ritenersi assoggettata ad IVA (in forza dell'art.5, 2° comma del D.P.R. n.131/1986 e successive modifiche) la presente scrittura privata è soggetta a registrazione in caso d'uso. In caso di registrazione le relative spese faranno carico alla parte richiedente la registrazione medesima. Le spese contrattuali sono interamente a carico della Società che espressamente se le assume.

ART. 18

Disposizioni transitorie e finali

Le parti si riservano la facoltà di stipulare atti integrativi rispetto a quanto previsto nel presente contratto ove si rendesse opportuno o necessario.